

rb fiduciaria

# rb fiduciaria

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231**

**e successive modifiche ed integrazioni**

**(Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2006 e  
successivamente modificato il 17 luglio 2015, il 18 luglio 2016, il 25 luglio  
2017 e il 2 febbraio 2018)**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	1
PARTE GENERALE .....	5
DEFINIZIONI .....	6
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 .....</b>	<b>8</b>
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la normativa di riferimento .....	8
1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente .....	16
<b>2. IL MODELLO DI RB FIDUCIARIA.....</b>	<b>18</b>
2.1. Principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di RB Fiduciaria .....	18
2.2. Funzione e scopo del Modello .....	19
2.3. Natura e fonti del Modello .....	19
2.4. La costruzione del Modello e la sua struttura .....	21
2.5. La procedura di adozione del Modello .....	23
2.6. Destinatari del Modello .....	25
2.7. Aggiornamento periodico e attività di Risk Assessment .....	26
<b>3. LE ATTIVITA' SENSIBILI DI RB FIDUCIARIA .....</b>	<b>28</b>
<b>4. PRESTAZIONE DI SERVIZI INFRAGRUPPO.....</b>	<b>28</b>
4.1. Prestazioni di servizi svolte da altre società controllate in favore della Società .....	28
<b>5. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....</b>	<b>30</b>
5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....	30
5.2. L'Organismo di Vigilanza di RB Fiduciaria .....	32
5.3. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	33
5.4. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza .....	35
5.5. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	37
5.6. Verifiche sull'adeguatezza del modello .....	39
5.7. Raccolta e conservazione delle informazioni .....	39
<b>6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>40</b>
6.1. Formazione ed informazione del Personale .....	40
6.2. Informazione alle Società di Servizi .....	41
6.3. Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner .....	41
<b>7. IL SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>42</b>
7.1. Funzione del sistema sanzionatorio .....	42
7.2. Sistema sanzionatorio del Personale .....	43
7.3. Misure nei confronti degli Amministratori .....	43
7.4. Misure nei confronti dei Sindaci .....	44
7.5. Misure nei confronti della Società di Servizi, dei Consulenti, degli Outsourcer e dei Partner .....	44
<b>PARTE SPECIALE 1 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>45</b>
8.1 I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	46
8.2 TIPOLOGIE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	48
8.3 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	57
8.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	57
8.5 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE.....	58
8.6 ALTRI PRINCIPI PROCEDURALI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	59

<b>PARTE SPECIALE 2 – REATI SOCIETARI</b> .....	<b>60</b>
9.1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001).....	62
9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI SOCIETARI.....	68
9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	69
9.4 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE.....	71
9.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEL MERITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	75
9.6 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE NELL’AMBITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	77
9.7 I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	82
<b>PARTE SPECIALE 3 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO</b> .....	<b>83</b>
10.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 3.....	84
10.2 LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO.....	85
10.3 ATTIVITA’ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO.....	92
10.4 REGOLE GENERALI.....	93
10.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	94
10.6 I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	99
<b>PARTE SPECIALE 4 – REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO E REATI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</b> .....	<b>100</b>
11.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 <i>QUATER</i> DEL DECRETO) E REATI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	101
11.2 ATTIVITA’ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI DI TERRORISMO.....	105
11.3 REGOLE GENERALI.....	105
11.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	107
11.5 I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	109
<b>PARTE SPECIALE 5 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI AMBIENTALI</b> .....	<b>110</b>
12.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	113
12.2 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto) E REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO).....	114
12.3 ATTIVITÀ SENSIBILI.....	127
12.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	128
12.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	143
<b>PARTE SPECIALE 6 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</b> .....	<b>144</b>
13.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 6.....	145
13.2 LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO).....	146
13.3 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	149
13.4 REGOLE GENERALI.....	150
13.5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	152
13.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	153
<b>PARTE SPECIALE 7 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE</b> .....	<b>154</b>
14.1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 7.....	155
14.2 LE FATTISPECIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO) E DELITTI IN MATERIE DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO).....	156

14.3.	ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	164
14.4	REGOLE GENERALI .....	165
14.5.	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	167
14.6.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	170
<b>PARTE SPECIALE 8 – DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</b>		<b>171</b>
15.1.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 8.....	172
15.2	LA FATTISPECIE DI REATO .....	173
15.3	ATTIVITA' SENSIBILI.....	175
15.4	REGOLE GENERALI .....	176
15.5	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	177
15.6.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	179

rb fiduciaria

## **PARTE GENERALE**

## Definizioni

- “Allianz Bank.”: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Lodi n. 3.
- “Attività/ Aree Sensibili”: le attività di RB Fiduciaria nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- “Codice Etico e di Comportamento”: codice comportamentale emanato e adottato dal Allianz Bank, contenente gli standard minimi che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire situazioni che potrebbero minare l’integrità di RB Fiduciaria e del Gruppo.
- “Consulenti”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di RB Fiduciaria in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- “D. Lgs. n. 231/01” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- “Destinatari”: il Personale, gli Organi Sociali, gli *Outsourcer*, i Consulenti, i *Partner*, inclusi professionisti, fornitori, broker e appaltatori, e i dipendenti in comando presso altre entità del Gruppo Allianz S.p.A..
- “Direttore Generale”: dipendente di Allianz Bank in rapporto di comando presso RB Fiduciaria e ivi collocato al vertice dell’organigramma aziendale.
- “Gruppo Bancario”: ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01, Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e la Società di diritto italiano controllata da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ai sensi dell’articolo n. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile, costituenti il gruppo bancario denominato “Gruppo Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.”.
- “Gruppo”: il cd. “Gruppo Allianz S.p.A.”, di cui RB Fiduciaria è parte quale società controllata al 100% da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., nonché le società di diritto italiano controllate da Allianz S.p.A. ai sensi dell’articolo n. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.
- “Modello”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
- “Operazioni Sensibili”: vedi “Attività Sensibili”.
- “Organi Sociali”: sia il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di RB Fiduciaria sia i suoi membri.
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

## rb fiduciaria

- “Outsourcer”: Gruppo Bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., cui RB Fiduciaria ha contrattualmente conferito lo svolgimento di alcune attività operative e di controllo, nonché fiscali.
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- “Partner”: le controparti contrattuali di RB Fiduciaria, quali ad esempio Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, fornitori, distributori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinate a cooperare con la società nell’ambito delle Attività Sensibili.
- “Personale”: i dipendenti di Allianz Bank in rapporto di comando presso RB Fiduciaria, ivi incluso il Direttore Generale.
- “RB Fiduciaria” o la “Società”: RB Fiduciaria S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Lodi n. 3.
- “Reati”: le fattispecie di reati per i quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/01, anche a seguito di successive modificazioni ed integrazioni.
- “SCI”: il Sistema di Controllo Interno esistente in RB Fiduciaria.
- “Allianz Technology S.C.p.A.”: con sede legale in Milano, Corso Italia 23.
- “Soggetti Apicali”: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
- “Soggetti Periferici”: soggetti che vendono direttamente alla clientela i prodotti finanziari per conto della Società (ad esempio promotori, broker, agenti, subagenti).

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

### 1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, emanato in esecuzione della delega di cui all'articolo n. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D. Lgs. n. 231/01 reca le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D. Lgs. n. 231/01, l'articolo n. 5, comma 1, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità e di recidiva (con esclusione dei reati societari e dei reati di abuso di mercato) è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, la confisca del "prezzo" del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Quanto ai reati ai quali si applica la disciplina in esame, sono ad oggi contemplati:

## rb fiduciaria

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione<sup>1</sup>;
- (ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo<sup>2</sup>;
- (iii) alcune fattispecie dei reati societari<sup>3</sup>;
- (iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico<sup>4</sup>;
- (v) i delitti contro la personalità individuale<sup>5</sup>;
- (vi) i reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato<sup>6</sup>;
- (vii) i reati transnazionali di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 che ratifica la Convenzione ed i Protocolli addizionali O.N.U. contro il crimine organizzato transnazionale (c.d. Convenzione di Palermo)<sup>7</sup>;
- (viii) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>8</sup>;
- (ix) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio<sup>9</sup>;
- (x) i delitti informatici e trattamento illecito dei dati<sup>10</sup>;
- (xi) i delitti contro l'industria e il commercio<sup>11</sup>;
- (xii) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore<sup>12</sup>;
- (xiii) i delitti di criminalità organizzata<sup>13</sup>;
- (xiv) il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<sup>14</sup>;

<sup>1</sup> Tale tipologia è stata la prima prevista dal D.Lgs. 231/2001 artt. 24 e 25.

<sup>2</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'articolo n. 6 della legge n. 409 del 23.11.2001, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo n. 25-*bis*.

<sup>3</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D. Lgs n. 61 dell'11.4.2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo n. 25-*ter*, ed integrata dalla legge 27 maggio 2015 n.69

<sup>4</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 7 del 14.1.2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo n. 25-*quater*.

<sup>5</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 228 del 11.8.2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo n. 25-*quinqies*.

<sup>6</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 62 del 18.4.2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*sexies*.

<sup>7</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 16 marzo 2006, n.146, artt. 3 e 10;

<sup>8</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge n. 123 del 3 agosto 2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*septies*.

<sup>9</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo 25-*octies*. Il novero dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01 è stato inoltre ampliato dalla Legge n. 186/14 in merito al reato di autoriciclaggio.

<sup>10</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n.48 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'articolo n. 24-*bis*.

<sup>11</sup> Tale tipologia di reato è stata introdotta dall'art. 17 comma 7, lettera b) della legge 23 luglio 2009, n.99, che ha inserito nel D.Lgs 231/01 l'art. 25 *bis* 1.

<sup>12</sup> Tale tipologia di reato è stata introdotta dall'art. 15 comma 7, lettera c) della legge 23 luglio 2009, n.99, che ha inserito nel D.Lgs 231/01 l'art. 25 *nonies*.

<sup>13</sup> Tale tipologia di reato è stata introdotta dall'art. 2 comma 29 della legge 15 luglio 2009, n.94, che ha inserito nel D.Lgs 231/01 l'art. 24 *ter*.

<sup>14</sup> Tale tipologia di reato è stata introdotta dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *decies*.

## rb fiduciaria

- (xv) i reati ambientali<sup>15</sup>;
- (xvi) il delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>16</sup>;
- (xvii) il reato di corruzione tra privati<sup>17</sup>.

Segue la indicazione schematica dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del presente Modello, quali i reati nei rapporti con la P.A., i reati societari (incluso il reato di corruzione tra privati), i reati di ricettazione, riciclaggio, nonché autoriciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i delitti di criminalità organizzata, i delitti informatici e trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto di autore, i reati ambientali e, da ultimo, il reato di impiego di cittadini provenienti da Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si tralasciano i reati contro la fede pubblica, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e i delitti contro la personalità individuale, previsti rispettivamente dagli artt. 25-bis, 25-bis 1, 25 sexies e 25-quinquies del Decreto, che, a seguito di un'analisi delle attività a rischio, sono stati valutati solo come astrattamente ipotizzabili in RB Fiduciaria.

### Reati nei rapporti con la P.A.

Si tratta dei seguenti reati:

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c. p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

---

<sup>15</sup> Tale tipologia di reato è stata introdotta dalla Legge 7 luglio 2011 n. 121, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *undecies* ed integrata dalla Legge 22 maggio 2015 n.68.

<sup>16</sup> Tale tipologia di reato è stata introdotta dalla Legge 7 luglio 2011 n. 121, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *duodecies*.

<sup>17</sup> Tale tipologia di reato è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-*ter*, comma 1, la lett. s-bis)

## rb fiduciaria

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi dell'Unione Europea e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

### Reati societari

Si tratta dei seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Tra i reati societari è ricompreso, altresì, il reato di Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.).

### Reati di riciclaggio

Si tratta dei seguenti reati:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);

## rb fiduciaria

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

### Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Si tratta dei seguenti reati:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo;
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi del quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
  - (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
  - (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o

## rb fiduciaria

obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
  - (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
  - (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

### Reati sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Si tratta dei seguenti reati:

- Omicidio colposo (art. 589 c. p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

### Delitti di criminalità organizzata

Si tratta dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) alla tratta di persone (art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) di cui all'art. 416, comma 6, c.p.;
- Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990);

## rb fiduciaria

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

### Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Si tratta dei seguenti reati:

- Falsità in documenti informatici (art. 491–bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615–ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615–quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615–quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617–quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617–quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635–bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635–ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635–quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635–quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640–quinquies c.p.).

### Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Si tratta dei seguenti reati:

- Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3, della legge sul diritto d'autore);
- Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla siae (art. 171-bis, della legge sul diritto d'autore);

## rb fiduciaria

- Duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171-ter, della legge sul diritto d'autore);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi (art. 171-septies, legge sul diritto d'autore);
- Produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, della legge sul diritto d'autore).

### Reati ambientali

Si tratta dei seguenti reati:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3, e 5, Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, Cod. Amb.);
- Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a, Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
- Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e comma 2, Cod. Amb.);
- Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, Cod. Amb.);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Cod. Amb.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2, Cod. Amb.);
- Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6, Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o

## rb fiduciaria

accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);

- Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, Cod. Amb.);
- Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4, e art. 3-bis, comma 1, della Legge 150/1992);
- Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
- Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

### Reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

Si tratta della seguente tipologia di reato:

- Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

### **1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente**

Il D. Lgs. n. 231/01 prevede, all'articolo 6, una forma di esonero dalla responsabilità in caso di reato compiuto da "soggetti apicali", qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "*modelli di organizzazione, gestione e controllo*", idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti considerati.

I suddetti modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli (ad esempio, le procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;

## rb fiduciaria

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre che l'ente, ai fini dell'esclusione della responsabilità per il reato commesso da soggetto "apicale", debba provare che:

1. la Società ha attuato modelli di organizzazione idonei a prevenire i reati;
2. la Società ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. l'autore del reato ha agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto 2.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale, la Società è responsabile se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati in esame.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato compiuto da "soggetti sottoposti all'altrui direzione" sussiste se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (c.d. colpa di organizzazione). L'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati costituisce prova dell'assenza di colpa di organizzazione e preclude l'insorgenza di una responsabilità dell'ente.

Lo stesso D.Lgs. 231/2001 nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003 n. 201, afferma inoltre che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

## 2. IL MODELLO DI RB FIDUCIARIA

### 2.1. Principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di RB Fiduciaria

RB Fiduciaria è la società del Gruppo che offre il servizio di intestazione fiduciaria.

La struttura di RB Fiduciaria risulta essere snella e semplificata; i collaboratori ad oggi impiegati presso RB Fiduciaria risultano essere dipendenti di Allianz Bank in regime di comando presso la Società.

RB Fiduciaria ha conferito in *outsourcing* quasi tutte le proprie attività ad esclusione di quelle legate all'attività "sezionale" propria di una società fiduciaria (*Back Office* clientela).

In particolare RB Fiduciaria ha conferito in *outsourcing* ad Allianz Bank le seguenti attività:

- tenuta della contabilità generale;
- gestione finanziaria;
- prestazione dei servizi generali;
- consulenza legale e gestione reclami;
- risk management;
- compliance;
- internal audit;
- servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.L. 81/2008;;
- antiriciclaggio;
- acquisti;
- servizi informatici;
- segreteria societaria;
- adempimenti fiscali.

Inoltre RB Fiduciaria ha conferito in *outsourcing* ad Allianz S.p.A.le attività di:

- esecuzione degli adempimenti fiscali;
- consulenza fiscale.

In tale ottica RB Fiduciaria, in considerazione della snellezza della struttura organizzativa, ha deciso di adottare un proprio Modello che fosse applicabile alla propria organizzazione, nonché coerente con la natura delle attività conferite in *outsourcing*.

## 2.2. Funzione e scopo del Modello

RB Fiduciaria è sensibile alle aspettative dei propri azionisti in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati *in primis* da parte del proprio Personale e Organi Sociali.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono a RB Fiduciaria di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/01, ma migliorano la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito, la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di RB Fiduciaria anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a RB Fiduciaria di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del Reato.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro proceduralizzazione. A tal fine viene individuata e descritta l'attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari sia contrattuali.

Si precisa che il Modello è ulteriormente rafforzato mediante la riconduzione nel perimetro su cui si esercita la vigilanza dell'Odv di tutte le direttive di gruppo, emanate da Allianz SE, in materia di *Corporate Governance*, Controllo Interno, Anti-frode ed *Anti-corruption*.

## 2.3. Natura e fonti del Modello

Il presente Modello, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2006, costituisce regolamento interno di RB Fiduciaria, vincolante per la medesima: esso è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società - in funzione delle specifiche attività svolte - al fine di prevenire la commissione dei reati suscettibili di dare luogo ad una responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto.

Il Codice Etico e di Comportamento della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello; le disposizioni di quest'ultimo si integrano con quanto previsto nel Codice Etico e di Comportamento.

## rb fiduciaria

Il Codice Etico e di Comportamento contiene una serie di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all'organizzazione e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovano ad agire in nome e per conto dell'azienda; da questi principi generali discendono norme operative che conferiscono al Codice Etico e di Comportamento un'immediata applicabilità nella gestione corrente, con riferimento, in genere, alle relazioni che devono esistere tra l'impresa e tutti gli interlocutori istituzionali.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in RB Fiduciaria.

Il presente Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* e dal Sistema di Controllo Interno esistente in RB Fiduciaria. In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, anche in relazione ai Reati da prevenire, RB Fiduciaria ha individuato:

- 1) i principi di *Corporate Governance* ai quali RB Fiduciaria e l'intero Gruppo si ispirano;
- 2) il Sistema di Controllo Interno (SCI), e quindi le procedure aziendali e di gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* del Gruppo;
- 4) i Principi Contabili Internazionali, ossia gli *International Accounting Standards* (IAS), gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, emessi o adottati in futuro dall'*International Accounting Standards Board* (IASB);
- 5) il sistema sanzionatorio di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- 6) il sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste a presidio delle attività potenzialmente a rischio in materia di reati di riciclaggio e di terrorismo;
- 7) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le regole, le procedure ed i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

I principi cardine ai quali il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Allianz Bank in qualità sia di Capogruppo del Gruppo Bancario sia di *Outsourcer*;
- i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/01 ed in particolare:

## rb fiduciaria

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza dei compiti di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e la costante informativa in merito alle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
  - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali proporzionate ai compiti affidati, ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
  - l'attività di sensibilizzazione e di diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali del Sistema di Controllo Interno, tra cui:
- la verificabilità e la documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
  - l'applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
  - l'applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
  - la documentazione dei controlli;
  - la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
  - l'individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
    - ❑ autonomia ed indipendenza;
    - ❑ professionalità;
    - ❑ continuità di azione
    - ❑ assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

### **2.4. La costruzione del Modello e la sua struttura**

Successivamente all'emanazione del D.Lgs. n. 231/01, è stata effettuata un'attività diretta alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto ed ispirato, oltre che alle norme in esso contenute, al Modello adottato da Allianz S.p.A. e da Allianz Bank.

# rb fiduciaria

A tale scopo RB Fiduciaria ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

## 1. Identificazione delle Attività Sensibili (“as-is analysis”)

La identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, disposizioni organizzative, ecc.) ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Presidente, Direttore Generale, responsabili – in *outsourcing* – delle funzioni di controllo ecc.).

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, la eventuale commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità, ecc.).

E' stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati.

## 2. Effettuazione della “gap analysis”

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La fase di identificazione delle Attività Sensibili e di effettuazione della *Gap Analysis* è stata svolta ogni qualvolta si è reso necessario aggiornare ed integrare il Modello attraverso l'emanazione di successive Parti Speciali o la revisione delle medesime.

## 3. Struttura del Modello.

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e più “Parte Speciali”, ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e ritenute rilevanti per RB Fiduciaria. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. Le Parti Speciali contengono principi volti a prevenire, o quanto meno ridurre il rischio, di commissione delle seguenti tipologie di reato:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001
- Reati societari, ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 (incluso il Reato di corruzione tra privati)
- Reati di riciclaggio, nonché autoriciclaggio, e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001
- Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ai sensi dell'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Reati ambientali
- Delitti di criminalità organizzata
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto di autore
- Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

## **2.5. La procedura di adozione del Modello**

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, RB Fiduciaria, anche al fine di uniformarsi alla politica in materia adottata dal Gruppo e dal Gruppo Bancario, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2006. Con la medesima delibera, RB Fiduciaria ha altresì istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

Nella riunione consiliare che ha adottato il Modello, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera.

Il Collegio Sindacale di RB Fiduciaria ha preso atto del presente Modello nella riunione del 7 marzo 2006.

## rb fiduciaria

Nella medesima riunione, il Collegio Sindacale si è impegnato formalmente al rispetto del Modello stesso.

Si sottolinea che il Modello è stato poi periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo in data 2 febbraio 2018 al fine di adeguarlo di volta in volta alle modifiche nella struttura organizzativa aziendale e alle evoluzioni normative, giurisprudenziali e dottrinali. Con delibera del 27 luglio 2015 è stato inoltre deliberato di aggiornare il Modello affinché recepisce l'avvenuto affidamento delle funzioni di vigilanza e controllo al Collegio Sindacale, così come ammesso dal Decreto 231.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modifica del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il Modello qualora siano state individuate, dall'Organismo di Vigilanza o da altra funzione della Società significative violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.

Il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti o modifiche:

- a. nel sistema normativo e regolamentare che disciplina l'attività della Società;
- b. nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della Società;
- c. nell'attività della Società o dei suoi beni o servizi offerti alla clientela;
- d. in riferimento ad altri e diversi elementi e circostanze essenziali per l'esito della c.d. mappatura dei rischi.

Le articolazioni funzionali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche alle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, secondo quanto previsto alle lettere a), b), c) e d).

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo di Vigilanza, deve fornire adeguata motivazione.

Il Direttore Generale della Società può però apportare al Modello, modifiche di natura puramente formale, qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

# rb fiduciaria

L'Organismo di Vigilanza deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto sopra previsto si applica, in quanto compatibile, per l'adozione, ad opera delle articolazioni funzionali interessate, di nuove procedure o per la modifica delle procedure preesistenti, necessarie per l'attuazione del Modello. Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

## 2.6. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- ai lavoratori che prestano attività lavorativa in rapporto di comando presso RB Fiduciaria;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

La Società inserisce nei contratti con i Partner una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) di impegnarsi al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste.

La Società inserisce nei contratti infragruppo una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231;

Nei contratti con i Partner e con le Entità del Gruppo, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse).

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in

adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello o il Codice Etico e di Comportamento, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

## **2.7. Aggiornamento periodico e attività di Risk Assessment**

Successivamente alla prima emanazione del Modello, lo stesso è periodicamente aggiornato al fine di recepire eventuali modifiche normative o di natura organizzativa intervenute nella Società e/o nel Gruppo Allianz S.p.A.. nei limiti in cui interessino le attività/Funzioni della Società.

A tal proposito la Società ha introdotto un'attività periodica di Risk Assessment volta a:

- recepire modifiche eventuali intervenute alle attività sensibili e presidi di controllo nell'ambito del Modello;
- valutare i rischi di commissione dei reati anche al fine di identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si sostanzia l'attività di Risk Assessment e di conseguente aggiornamento del Modello:

- mappatura, per ogni fattispecie di reato, all'interno di apposite matrici/schede, delle attività sensibili, dei principi e delle procedure adottate dalla Società e poste a mitigazione del rischio di commissione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001;
- condivisione delle matrici/ schede e conduzione di apposite interviste con le diverse Funzioni coinvolte nelle attività sensibili mappate al fine di raccogliere:
  - riscontri circa la correttezza e la completezza, in base alle propria conoscenza ed esperienza, delle attività sensibili e dei presidi posti a mitigazione dei rischi reato, così come riportati nel Modello Organizzativo 231/2001;
  - indicazioni di modifiche/integrazioni intervenute nell'ambito dei presidi di controllo adottati dalla Società a fronte di ciascuna attività sensibile;

## rb fiduciaria

- valutazione degli elementi di rischio di commissione del reato a cui è potenzialmente esposta ciascuna attività sensibile sulla base dell'esperienza e conoscenza dei soggetti coinvolti delle attività di business svolte;
- rielaborazione dei riscontri forniti al fine di:
  - recepire all'interno del Modello le eventuali modifiche o integrazioni indicate;
  - fornire una valutazione complessiva del rischio di commissione dei reati ex D.lgs 231 e identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

### **3. LE ATTIVITA' SENSIBILI DI RB FIDUCIARIA**

A seguito dell'analisi del contesto aziendale di RB Fiduciaria, è emerso che le aree a rischio attualmente riguardano le seguenti tipologie di reato:

- a) Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- b) Reati Societari, incluso il reato di corruzione tra privati;
- c) Reati di riciclaggio, nonché autoriciclaggio, e di finanziamento del terrorismo
- d) Reati di terrorismo
- e) Reati sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e Reati ambientali
- f) Delitti di criminalità organizzata
- g) Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto di autore
- h) Delitti contro la personalità individuale, con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al rinnovato art. 603-bis del Codice Penale, "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".
- h) Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, ai reati contro l'industria e il commercio e ai reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato previsti dal Decreto appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Quanto ai delitti contro la personalità individuale (previsti dal Decreto), si ribadisce che il Sistema di Controllo Interno esistente in RB Fiduciaria contempla una serie di regole, disposizioni, procedure aziendali e previsioni contrattuali con gli *Outsourcer* a presidio delle attività potenzialmente a rischio.

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società, potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

### **4. PRESTAZIONE DI SERVIZI INFRAGRUPPO**

#### **4.1. Prestazioni di servizi svolte da altre società controllate in favore della Società**

Le prestazioni di servizi, svolte da altre società del Gruppo in favore della Società, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

Il contratto è comunicato all' Organismo di Vigilanza e deve prevedere:

- l'obbligo, da parte della Società, di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni fornite ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;

## rb fiduciaria

- il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'organismo di vigilanza - o altra funzione equivalente - della società che presta i servizi, ovvero - previa informazione di quest'ultimo - alle Funzioni della società che presta i servizi, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza;
- il dovere delle funzioni delle società che svolgono le attività esternalizzate di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti dalla Società e di comunicare tale relazione all'Internal Audit e all'Organismo di Vigilanza. L'OdV riporterà queste evidenze nella propria relazione annuale al CdA.

## 5. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

### 5.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, b) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

A tal riguardo si richiamano anche le disposizioni introdotte dall'aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia n.288/2015 recante "Disposizioni di vigilanza prudenziale per gli Intermediari Finanziari", che ha previsto nel Titolo III, capitolo 1 che:

*"L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti – che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota l'intermediario per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo (2). Gli intermediari possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione".*

Pertanto la Banca d'Italia pur rispettando l'autonomia della società nella scelta di nominare organismi di vigilanza composti da soggetti diversi dai sindaci (facoltà esercitabile dandone adeguata motivazione), con l'aggiornamento delle disposizioni di cui sopra ha esplicitamente espresso il proprio favore per la coincidenza dell'Organismo di Vigilanza con l'organo di controllo, ossia il Collegio Sindacale (nei sistemi di governance tradizionale), al Consiglio di Sorveglianza (nei sistemi di governance dualistici) o al Comitato per il Controllo sulla Gestione (nei sistemi di governance monistici).

In tale ambito, RB Fiduciaria, in data 10 dicembre 2014 ha affidato le funzioni di vigilanza e controllo del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 al Collegio Sindacale della Società.

Sulla base del testo formale del Decreto, le principali linee guida in materia di responsabilità amministrativa ex Decreto 231 suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità, efficienza operativa e continuità di azione quale il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Viene inoltre indicata quale funzione aziendale meglio rispondente a tali requisiti quella di "internal auditing" ovvero, qualora l'ente sia di piccole dimensioni, l'organo dirigente.

Il Decreto dispone inoltre che:

## rb fiduciaria

- qualora l'ente sia di piccole dimensioni, i compiti dell'Organismo di Vigilanza possono essere affidati allo stesso organo dirigente (in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. n. 231/01);
- nelle società di capitali il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato per il Controllo sulla Gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza (art. 6 comma 4 bis).<sup>18</sup>

Volendo nello specifico analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza, si precisa che:

**a) Autonomia e indipendenza:** il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Odv riferisca, per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni, solo al massimo vertice gerarchico cioè al Consiglio di Amministrazione e non operi alle dipendenze ed in base alle direttive di alcuna altra funzione, né dell'alta direzione, né dell'organo decisionale. In proposito, viene indicata come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del C.d.A., questo nel suo insieme), nonché come parimenti opportuno che l'Odv sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con la società incaricata della revisione legale dei conti.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel contesto di formazione del *budget* aziendale su proposta dell'organismo stesso, del quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle proprie funzioni (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'Organismo di Vigilanza deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

L'indipendenza infine presuppone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo.

**b) Onorabilità e cause di ineleggibilità.** Il requisito dell'onorabilità presuppone l'assenza di cause di ineleggibilità: nei confronti di ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve sussistere

---

<sup>18</sup> Quest'ultima disposizione - introdotta dall'articolo 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) a decorrere dal 1° gennaio 2012 - è stata inoltre richiamata dalla regolamentazione bancaria con il XV aggiornamento (del 2 luglio 2013) alla Circolare di Banca D'Italia n. 263/2006 recante "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

## rb fiduciaria

alcuna condanna, anche in primo grado, o alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativa a reati previsti dal Decreto né cause di ineleggibilità previste per gli esponenti bancari e gli intermediari finanziari.

### **c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.**

L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridico-economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali, nonché dotati di competenze relative alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

**d) Continuità d'azione.** L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. Al fine di garantire la continuità d'azione l'Organismo di Vigilanza può servirsi di strutture aziendali di controllo.

## **5.2. L'Organismo di Vigilanza di RB Fiduciaria**

Applicando i principi sopracitati alla realtà aziendale di RB Fiduciaria, il relativo incarico è stato affidato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2006, ad un organismo costituito in monocratica e successivamente, con delibera del 11 marzo 2010, ad un organismo costituito in forma collegiale (e composto da un Amministratore Indipendente, dal Responsabile della Funzione Internal Auditing e dal Responsabile della Funzione di Compliance e Antiriciclaggio).

Da ultimo, anche in considerazione dell'evoluzione normativa e regolamentare, la Società ha deliberato, in data 10 dicembre 2014, l'assegnazione delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

Si precisa pertanto che a partire dal 1 gennaio 2015, tutti i compiti e le attività assegnate dalla disciplina normativa e dal presente Modello all'Organismo di Vigilanza devono intendersi assegnate al Collegio Sindacale della Società.

# rb fiduciaria

La funzione di Organismo di Vigilanza viene assegnata a favore dell'intero Collegio Sindacale.

L'accettazione della (o la cessazione dalla) carica di Sindaco comporta, pertanto, anche l'accettazione della (o la cessazione dalla) carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e dalla relative responsabilità; il Collegio Sindacale svolge quindi le funzioni attribuite ai sensi del D.lgs. 231/2001 all'Organismo di Vigilanza per tutta la durata del proprio incarico.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Sindaci e nel Collegio Sindacale dovessero subentrare, ai sensi dell'art. 2401 c.c., i Sindaci supplenti, a questi ultimi si intenderanno estese automaticamente anche le funzioni di vigilanza e controllo proprie dell'Organismo di Vigilanza fino alla successiva nomina del Sindaco effettivo mancante.

In ragione delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite al Collegio Sindacale, i requisiti previsti dalla disciplina applicabile al Collegio Sindacale sono integrati da quelli specificati al precedente paragrafo 5.1.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante l'esistenza dei suddetti requisiti e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento, in linea con le regole di Corporate Governance della Società.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV si può avvalere del supporto di altre funzioni del Gruppo Bancario e del Gruppo che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

L'Organismo di Vigilanza potrà altresì coordinarsi con l'Organismo di Vigilanza di Allianz Bank in un'ottica di omogeneità d'azione e di risultati.

## **5.3. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;

# rb fiduciaria

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

## i. Verifiche e controlli

- a. sollecitare l'attuazione da parte della Società delle procedure di controllo previste dal Modello, anche tramite la proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da RB Fiduciaria, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili individuate, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* al Consiglio di Amministrazione;
- d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione;
- e. coordinarsi con le funzioni aziendali di Allianz Bank e di Allianz S.p.A. per il monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato in merito a:
  - gli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre RB Fiduciaria al rischio di commissione di uno dei Reati;
  - i rapporti con gli *Outsourcer*, con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili;
  - le operazioni straordinarie della Società.

## ii. Formazione

- a. coordinarsi con il referente interno di Allianz Bank per la definizione dei programmi di formazione per il personale e per il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare al Personale ed al Consiglio di Amministrazione, finalizzate a fornire la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze basilari della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/01;

## rb fiduciaria

- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna (contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti) necessaria al fine della sua efficace attuazione.

### iii. Sanzioni

- a. trasmettere al Consiglio di Amministrazione, i risultati della propria attività anche con riferimento ad eventuali violazioni poste in essere da parte dei destinatari del Modello;
- b. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti del Gruppo Bancario per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 7).

### iv. Aggiornamenti

- a. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello con riferimento alle prescrizioni normative vigenti;
- b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- c. monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, nel quale è descritta l'organizzazione della Società nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

## **5.4. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L' OdV riporta al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, su base annuale, sottopone una relazione al Consiglio di Amministrazione. Tale relazione contiene una sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno dall'Organismo di Vigilanza.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili ai Membri del Consiglio, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri Membri, salvo, in un secondo momento l'avviarsi di una procedura di confronto diretto.

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- su base continuativa nei confronti del Direttore Generale;
- su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'OdV di Allianz Bank.

## rb fiduciaria

In particolare, l'Organismo di Vigilanza predispone annualmente una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione e l'OdV di Allianz Bank contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso del periodo, dei controlli e delle verifiche eseguite, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza; l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità con riferimento alle attività di uno degli organi sopra indicati, la segnalazione deve essere prontamente inviata ad uno degli altri organi.

L'attività di reporting, anche continuativa, ha sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
2. le eventuali criticità ed i punti di miglioramento emersi, sia in termini di comportamenti o eventi interni a RB Fiduciaria sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi destinatari della reportistica prodotta dall'Organismo di Vigilanza devono essere verbalizzati; copia dei verbali deve essere custodita a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiederne, per motivi urgenti, la convocazione attraverso le funzioni o i soggetti competenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Società e nel Gruppo Bancario per i diversi profili specifici della propria attività e, precisamente:

- con la funzione Affari Legali di Allianz Bank (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle Attività Sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali);
- con la Segreteria Societaria di Allianz Bank per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con la funzione Risorse Umane di Allianz Bank in ordine alla formazione del personale e ad eventuali procedimenti disciplinari.

## 5.5. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte del Personale, del Consiglio di Amministrazione, degli *Outsourcer*, dei Consulenti e dei *Partner* in merito ad eventi che potrebbero ingenerare – anche in maniera indiretta – responsabilità di RB Fiduciaria ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- il Personale ha il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati (vedi capitolo 7 al paragrafo 7.2.1 lettera A.); anche qualora non vi sia alcuna comunicazione rilevante ai sensi del Decreto, il Consiglio di Amministrazione e il Personale con la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di eventi di cui loro siano a conoscenza che potrebbero avere qualsiasi collegamento con i reati.
- Il Consiglio di Amministrazione, il Personale con la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di segnalare all'OdV ogni eventuale iniziale sospetto di frode e di irregolarità, nonché eventuali violazioni alle prescrizioni del Modello poste in essere da Personale, Società di Servizi, Consulenti e Partner, di cui essi siano venuti a conoscenza (vedi capitolo 7 al paragrafo 7.2.1 lettera B.); anche qualora non vi sia alcuna di tali violazioni, il Personale che riveste la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, inoltre, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di violazioni al Modello.
- I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Nel caso in cui all'OdV pervengano segnalazioni non attinenti in materia 231, lo stesso provvede a trasmetterle alle funzioni di volta in volta competenti.

L'OdV si riserva di segnalare agli Organi Sociali o alle funzioni competenti l'opportunità di agire contro chiunque effettui in malafede segnalazioni non veritiere.

### Modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni sono inviate direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha istituito a tal proposito apposita casella di posta elettronica: [organismodivigilanza231@rbfiduciaria.it](mailto:organismodivigilanza231@rbfiduciaria.it).

# rb fiduciaria

La trasmissione di tutti i flussi informativi e delle segnalazioni dovrà essere corredata dai relativi documenti allegati, ove esistenti.

L'OdV garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, minaccia, discriminazione o penalizzazione.

Sono fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di non prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano, a prima vista, irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo Capitolo 7 - Sistema sanzionatorio - della Parte Generale.

## Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, il Personale deve obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, che prospettino comportamenti fraudolenti o in violazione di norme o regole interne;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano RB Fiduciaria o il suo Personale o il Consiglio di Amministrazione;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal Personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo esercitata e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso il Personale) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione di *Outsourcer*, *Consulenti*, *Partner*, dovranno essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

# rb fiduciaria

In ogni caso, qualora un membro del Personale, un membro del Consiglio di Amministrazione, un *Outsourcer*, un Consulente o un *Partner* della Società, non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 7 del presente Modello.

## 5.6. Verifiche sull'adeguatezza del modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sul Modello, coadiuvandosi con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza di volta in volta indicati dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo conto delle corrispondenti attività poste in essere dall'OdV di Allianz Bank.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione del Personale e del Consiglio di Amministrazione rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, delle strutture della funzione della Revisione Interna, del supporto di altre funzioni interne e in *outsourcing* che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono inserite sia nel report semestrale all'OdV di Allianz Bank sia nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui l'OdV rilevi delle criticità nei sistemi di controllo, esporrà nel piano relativo all'anno i miglioramenti da attuare.

## 5.7. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni, archiviata presso l'Internal Auditing di Allianz Bank.

L'accesso al database è consentito esclusivamente al personale delegato dall'OdV.

## **6. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### **6.1. Formazione ed informazione del Personale**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti del Personale e dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e eventualmente integrato, fornendo raccomandazione alle funzioni coinvolte, dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il responsabile Risorse Umane di Allianz Bank (attività in outsourcing) e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

#### La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata al Personale al momento dell'adozione stessa.

Al Personale di nuovo inserimento, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare allo stesso le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa comprende il Codice Etico e di Comportamento, il Modello e il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

#### La formazione

RB Fiduciaria valuta e programma di volta in volta l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/01 e dei contenuti del Modello, in modo congiunto con la Allianz Bank e Allianz S.p.A., così da poter assicurare, nonostante le ridotte dimensioni aziendali, l'attuazione di programmi di formazione efficaci e aventi cadenza regolare.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 7 del presente Modello.

Le modalità di erogazione dell'attività di formazione sono sottoposte a costanti verifiche di adeguatezza da parte dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvederà a modificarle prontamente ove necessario, coordinandosi eventualmente con l'Organismo di Vigilanza di Allianz Bank.

## **6.2. Informazione alle Società di Servizi**

Le Società di Servizi devono essere informate del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001 sia attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali sia attraverso specifiche comunicazioni.

## **6.3. Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner**

Relativamente ai Consulenti ed ai Partner, sentito l'OdV e in collaborazione con la funzione Risorse Umane di Allianz Bank, sono istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione dei medesimi (per es. mediante apposita recommended list predisposta da Allianz Bank) e di informativa nei loro confronti.

## **7. IL SISTEMA SANZIONATORIO**

### **7.1. Funzione del sistema sanzionatorio**

La definizione di un sistema di sanzioni applicabile in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. Il sistema disciplinare non solo è autonomo rispetto all'eventuale azione penale, ma anzi deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale ed amministrativo. Nel caso in cui la Società preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale, essa potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo del servizio e rinviare alle risultanze anche non definitive del giudizio penale l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti disciplinari che restano di esclusiva competenza del titolare del potere disciplinare.

Tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare le suddette segnalazioni. La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello

costituisce illecito disciplinare.

- a. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da ALLIANZ BANK e precisamente:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti dal CCNL;
- licenziamento.

## **7.2. Sistema sanzionatorio del Personale**

La violazione da parte del Personale delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori distaccati presso la Società - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da ALLIANZ BANK e precisamente:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti dal CCNL;
- licenziamento.

## **7.3. Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Odv informa l'intero Consiglio di Amministrazione il quale prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad

esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore e/o la segnalazione alle competenti Autorità di Vigilanza.

#### **7.4. Misure nei confronti dei Sindaci**

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, il Presidente dell'OdV informa il Consiglio di Amministrazione affinché possa effettuare necessarie verifiche ed assumere opportuni provvedimenti.

#### **7.5. Misure nei confronti della Società di Servizi, dei Consulenti, degli Outsourcer e dei Partner**

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili alle Società di Servizi, ai Consulenti, agli *Outsourcer* o ai *Partner* o ogni commissione dei reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

rb fiduciaria

**PARTE SPECIALE 1 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

## 8.1 I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 8.1.1 Premessa

In conformità all'art. 6 del Decreto, il sistema dei controlli interni deve prevedere, in relazione ai reati da prevenire: i) specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società; ii) l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, in base agli esiti delle verifiche condotte, propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

L'Organismo di Vigilanza concorre a definire, con le funzioni aziendali interessate, le operazioni di carattere significativo alle quali si applicano le procedure ispirate ai principi del Modello.

Sono indici di significatività dell'operazione: il suo valore e portata economica in riferimento all'attività della Società nel comparto interessato, la sua incidenza sui processi decisionali e produttivi, la sua rilevanza rispetto alla ordinaria attività di impresa.

Sono ammesse, nei casi di particolare urgenza o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe a quanto previsto nella presente Parte speciale, nella formazione o nell'attuazione delle decisioni. In tale evenienza è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico e di Comportamento, ai valori e alle politiche di Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

## rb fiduciaria

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) equità nei sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di performance.

### 8.1.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del Gruppo) che intrattengono per conto di RB Fiduciaria rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:

# rb fiduciaria

- i poteri del delegato;
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget*; dai processi di determinazione dei poteri assuntivi, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;
- c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- d) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- e) le procure generali e speciali che consentono di rappresentare RB Fiduciaria nei confronti della P.A. devono farne espressa menzione;
- f) una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

## 8.2 TIPOLOGIE DI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### **8.2.1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 E 25 del D.LGS. 231/2001).**

Il presente capitolo si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, cui seguono casi di esempio di condotte criminose rilevanti.

In particolare, gli articoli 24 e 25 contemplano diverse fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione nonché alcuni reati contro il patrimonio commessi ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Come noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ("Legge Anticorruzione"), ha riformato l'intero apparato normativo in materia di corruzione. Oltre a prevedere rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e specifiche misure volte alla trasparenza dell'azione amministrativa, la legge ha apportato rilevanti modifiche in materia. Alle fattispecie già incluse nei c.d. "reati presupposto" della responsabilità ex Decreto 231 è andata ad aggiungersi quella della "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.). Parallelamente, il legislatore è intervenuto sulla categoria dei reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto 231 introducendo la nuova figura del "reato di corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.).

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

## rb fiduciaria

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato: essenzialmente laddove l'erogazione non sia l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a procurare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle attività svolte dalla Società.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p. – cd. corruzione impropria) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – cd. corruzione propria)**

La corruzione impropria, prevista dall'art. 318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La corruzione propria, prevista dall'art.319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'art. 320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di pubblico servizio.

## rb fiduciaria

Nel caso della corruzione impropria, l'attività del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) è pienamente conforme all'interesse pubblico, e ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.

Nel caso della corruzione propria il pubblico ufficiale accetta una retribuzione in cambio del compimento di un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), oppure dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto corrotto e corruttore operano su un piano paritario, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene per la concussione, in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità. Si ritiene, infatti, che la minor intensità delle pressioni (di qui la differenza tra costrizione e induzione) consenta comunque al privato di non accedere alla richiesta.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Come già segnalato, le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; si configura inoltre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

## rb fiduciaria

Tale ipotesi di reato rappresenta, quindi, una “forma anticipata” del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura pertanto tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l’offerta o non recepisca il sollecito proveniente dall’altra.

- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell’Unione Europea e di funzionari dell’Unione Europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Ai sensi dell’art. 322-bis, richiamato, ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente, dall’art. 25 del Decreto, le disposizioni del codice penale in tema di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità ed istigazione alla corruzione si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione dell’Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell’Unione Europea;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell’Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell’Unione Europea;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell’Unione Europea;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 6) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

## rb fiduciaria

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; il destinatario dell'attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere od un altro funzionario).

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato – costituente un'ipotesi aggravata di truffa – incrimina la condotta di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Nella nozione di artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) sono compresi anche la menzogna, o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

Ai fini della sussistenza della truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, è necessario che lo Stato (o altro ente pubblico) patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi all'inganno ai danni di funzionario di banca che sia indotto a trasferire al truffatore denaro di un ente pubblico).

Il profitto può anche consistere in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Nella nozione di ente pubblico rientra qualsiasi ente che persegua finalità pubbliche o svolga funzioni di preminente interesse pubblico.

Rileva precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto privato che siano concessionari di pubblici servizi nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

## rb fiduciaria

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere i finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Anche la frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

### **8.2.2 Criteri per la definizione di Ente della Pubblica Amministrazione, di Pubblico ufficiale e di soggetto incaricato di un Pubblico Servizio**

I reati ora esaminati sono reati contro la pubblica amministrazione, o reati commessi ai danni di enti pubblici. Inoltre, alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione (i reati di concussione, corruzione e induzione indebita) presuppongono il coinvolgimento di un privato e di un soggetto che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Obiettivo del presente capitolo è, quindi, quello di indicare i criteri per l'individuazione della nozione di Ente della Pubblica Amministrazione nonché dei soggetti titolari di una delle qualifiche pubblicistiche rilevanti ai fini dei reati richiamati dall'art.25 D.Lgs. 231/2001 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione).

#### **2.2.1. Enti della Pubblica Amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti, categorie di Enti o singole articolazioni di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni;

- Province;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, IVASS, COVIP, AGCM);
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

## **2.2.2. Pubblico Ufficiale**

L'art. 357 c.p. definisce pubblici ufficiali "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", precisando che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Il Codice Penale prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa. Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e

# rb fiduciaria

dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, etc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es. sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, etc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – etc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico - amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

### **2.2.3. Incaricato di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di “*soggetti incaricati di un pubblico servizio*” si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*”

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla

“pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

### **8.3 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Le principali Attività Sensibili che RB Fiduciaria ha individuato al proprio interno con riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

➤ **Rapporti con le Istituzioni e Autorità di Vigilanza**

L'Attività Sensibile in esame concerne la gestione dei rapporti con Istituzioni e Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento e alla gestione dei rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali; si tratta in particolare della gestione dei rapporti con Ministero delle Attività Produttive, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate.

➤ **Gestione delle Ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione**

L'Attività Sensibile in esame concerne la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di ispezioni poste in essere da esponenti di quest'ultima (es. Guardia di Finanza, Carabinieri ecc.).

### **8.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia al Personale e agli Organi Sociali di RB Fiduciaria – in via diretta – sia ai Consulenti, ai *Partner* e agli *Outsourcer*, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

## rb fiduciaria

- effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate (ovvero, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e in ogni caso in violazione di quanto stabilito dalle procedure aziendali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società; i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche e tale documentazione deve essere portata a conoscenza dell'Odv;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore degli *Outsourcer*, dei Consulenti e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o offrire a funzionari della Pubblica Amministrazione (o loro parenti o affini) la prestazione di servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale.

### 8.5 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo 2.4, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello devono rispettarsi i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- alle ispezioni da parte della Pubblica Autorità devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- l'Odv dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della persona di volta in volta interessata;
- di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'Odv;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;

## rb fiduciaria

- *Outsourcer*, Consulenti e *Partner* che materialmente intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nel presente Modello;
- nessun pagamento può essere effettuato in contanti;
- è prevista una *policy* interna, in tema di omaggi, che prevede il divieto di effettuare regali ed inviti salvo particolari casi;
- con riferimento alla gestione finanziaria, RB Fiduciaria attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte o dazioni non giustificate di denaro o altre utilità che potrebbero essere il veicolo per la commissione di reati di corruzione.
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'Odv con nota scritta.

### **8.6 ALTRI PRINCIPI PROCEDURALI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

I seguenti principi sono previsti a presidio di attività allo stato attuale non poste in essere dalla Società, ma che potrebbero esserlo in futuro.

#### 1) Gestione delle erogazioni pubbliche

- è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- in caso di ottenimento erogazioni, contributi o finanziamenti, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- il suddetto rendiconto deve essere trasmesso a fini informativi all'Organismo di Vigilanza.

#### 2) Gestione delle sponsorizzazioni

- laddove destinataria della sponsorizzazione sia la Pubblica Amministrazione, la Società adotta dei presidi rafforzati tali da consentire un capillare monitoraggio di tutte le fasi del processo;
- l'erogazione della sponsorizzazione viene comunicata all'Organismo di Vigilanza.

#### 3) Gestione dei rapporti con Consulenti e *Partner*

- i contratti tra RB Fiduciaria e i Consulenti e i *Partner* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

## rb fiduciaria

- i *Partner* e i Consulenti devono essere scelti con le procedure vigenti;
- nei contratti significativi con i Consulenti e con i *Partner* deve essere prevista la c.d. “clausola *Anti-Corruption*” approvata a livello di Gruppo sulla base delle disposizioni impartite da Allianz SE.

### **PARTE SPECIALE 2 – REATI SOCIETARI**

rb fiduciaria

## 9.1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001)

Il presente capitolo si riferisce ai reati societari; si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter*.

- **False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)**

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore. Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la stessa pena si applica se le falsità o omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato previsto dall'articolo 2622 c.c. si applica, invece, alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell'Unione Europea o alle società a queste equiparate, vale a dire:
  - i. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - ii. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  - iii. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - iv. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

## rb fiduciaria

L'art. 2622 c.c. attribuisce rilevanza anche a comunicazioni non previste dalla legge e non richiede che i fatti materiali non rispondenti al vero siano anche rilevanti.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato di impedito controllo è integrato dal fatto degli amministratori che impediscono o ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

L'art.2632 c.c. si applica agli amministratori e ai soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante: attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste: nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

## rb fiduciaria

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della società, ovvero emesse dalla Società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che l'amministratore debba dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; e che, se si tratti di amministratore delegato, debba altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, mentre se si tratta di amministratore unico debba darne notizia alla prima assemblea utile. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che la condotta abbia cagionato danni alla società o a terzi.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato è commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Aggiotaggio (art. 2737 c.c.)**

La fattispecie – richiamata nell'art.25-ter D.Lgs.n.231/2001 sui Reati societari – incrimina la condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La fattispecie in esame – nel tutelare il regolare funzionamento del mercato (aggiotaggio c.d. societario) - riguarda i soli strumenti finanziari non quotati, diversamente dalla fattispecie di cui all'art.185 d.lgs.n.58/1998 (manipolazione del mercato), che trova applicazione con specifico riguardo agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione Europea. La fattispecie tutela inoltre la stabilità del sistema bancario (aggiotaggio c.d. bancario).

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

L'art.2638 c.c. si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali pongono in essere una delle seguenti condotte:

- espongono nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, o su beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- allo stesso fine, occultano in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, o beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- ostacolano le funzioni delle Autorità di vigilanza in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute.

- **Corruzione fra privati (art.2635 c.c.)**

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017), l’articolo 2635 c.c., è stato oggetto di una profonda rivisitazione.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni.

Inoltre, soggetti attivi del reato possono essere coloro che esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra citati e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

L’art.25-ter D.Lgs.n.231/2001, lett. s bis) prevede che la responsabilità dell’ente sorga soltanto nei casi previsti dal terzo comma dell’art.2635 c.c. che prevede la punibilità di chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (ossia, ad uno dei soggetti sopra elencati).

Quindi, con riferimento a questa fattispecie di reato, una eventuale responsabilità può sorgere in capo all’ente solo nel caso in cui un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla vigilanza dello stesso prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un altro ente al fine di avvantaggiare il proprio e non, invece, nel caso in cui riceva o accetti la promessa. In breve, è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente di appartenenza del corruttore, non dell’ente di appartenenza del corrotto.

La norma prevede un regime di procedibilità diversificato (d’ufficio o a querela) a seconda che dal fatto derivi o meno una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la "Istigazione alla corruzione tra privati", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

In particolare, la condotta di reato si realizza attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

## 9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

### 9.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari

Le principali Attività Sensibili che RB Fiduciaria ha individuato al proprio interno con riferimento ai reati societari sono le seguenti:

- 1) **Tenuta della contabilità e predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere**
- 2) **Gestione dei Rapporti con le Autorità di Vigilanza**
- 3) **Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione Legale dei Conti**
- 4) **Operazioni relative al Capitale Sociale**

E' qui utile ricordare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 come Reati Societari, sono in realtà presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di *outsourcing*, dalle competenti funzioni di Allianz Bank; in considerazione di ciò, pertanto, tali attività possono essere considerate come adeguatamente presidiate anche dal Modello di Allianz Bank.

### 9.2.2 Attività Sensibili nell'ambito del reato di Corruzione tra privati

Con riferimento al reato di corruzione tra privati ex art. 2635 del Codice Civile, le Attività Sensibili che RB Fiduciaria ha individuato al proprio interno e rispetto alle quali esiste il rischio – quanto meno a livello potenziale – di commissione del reato sono le seguenti:

- **Acquisti di beni e servizi**: tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione dell'acquisto di beni e servizi (es. corruzione del responsabile vendite del fornitore aziendale, affinché accetti di vendere i prodotti ad un prezzo scontato rispetto a quello di mercato).
- **Rapporti con società di certificazione**: tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione della richiesta di certificazioni (es. corruzione di ente certificatore affinché accetti di rilasciare la certificazione anche in assenza dei necessari requisiti).

# rb fiduciaria

- **Gestione delle controversie e accordi transattivi:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione della definizione transattiva delle liti (es. corruzione del responsabile affari legali di una società con cui è in corso un contenzioso affinché accetti una transazione a condizioni più favorevoli per il corruttore).

## ATTIVITÀ STRUMENTALI:

- A. Regali e inviti.
- B. Rimborsi spese.
- C. Sponsorizzazioni e donazioni.
- D. Definizione dei poteri di spesa.
- E. Selezione del personale.

## **9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia al Personale e agli Organi Sociali di RB Fiduciaria – in via diretta – sia ai Consulenti e agli *Outsourcer*, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari (per quanto coinvolti nelle Attività Sensibili) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato qui considerate.

E' conseguentemente previsto a carico dei suddetti soggetti l'obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

## rb fiduciaria

3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- con riferimento al precedente punto 1:
  1. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di RB Fiduciaria;
  2. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di RB Fiduciaria.
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 2:
  1. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  2. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  3. acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
  4. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  5. procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- con riferimento al precedente punto 3:
  1. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione Legale dei Conti;

## rb fiduciaria

2. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- con riferimento al precedente punto 4:
    1. omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
    2. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
    3. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

### 9.4 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo 1.3, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettarsi i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

#### **1) Tenuta della contabilità e predisposizione del bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere**

a) I suddetti documenti – redatti sulla base di apposito contratto di servizi da Allianz Bank – devono essere predisposti in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che la Società è chiamata a fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili.

## rb fiduciaria

b) La rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio; la Società adotta a tal proposito procedure che consentano di

- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedere momenti di condivisione degli stessi fra le funzioni che hanno preso parte alla loro elaborazione, prima della trasmissione agli Organi Sociali.

c) Ad integrazione di quanto sopra, l'*Outsourcer* che elabora i dati per la predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, rilascia ad RB Fiduciaria, in occasione della predisposizione delle situazioni contabili trimestrali, semestrali ed annuali, un'apposita dichiarazione scritta che attesti:

- la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio, ovvero negli altri documenti contabili, oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- la mancanza di elementi o di dati che possano ingenerare il dubbio che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti ovvero inesatti;
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
- il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.

La dichiarazione sopra esaminata è archiviata da parte di RB Fiduciaria unitamente alla documentazione prodotta dall'*Outsourcer*.

### **2) Gestione dei Rapporti con le Autorità di Vigilanza**

a) Al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e di ostacolo alle funzioni ispettive, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte da RB Fiduciaria e dagli *Outsourcer* in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina della definizione delle responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione di documenti previsti in leggi e regolamenti (ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);

- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

b) Nel corso delle attività ispettive svolte dalle Autorità di Vigilanza, deve essere prestata la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione, con tempestività e completezza, i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con le Autorità di Vigilanza.

c) Alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati.

d) L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

### **3) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione Legale dei Conti**

Nei rapporti con il Collegio Sindacale dovranno essere attuati i seguenti presidi:

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Odv per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.
- garantire al Collegio Sindacale accesso a tutta la documentazione societaria su cui ritenga di dover esercitare il proprio controllo;
- i documenti societari su cui il Collegio Sindacale potrebbe esercitare funzioni di controllo devono essere custoditi in modo corretto e ordinato approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.

Nei rapporti con la Società di Revisione Legale dei Conti dovranno essere attuati i seguenti presidi:

- rispetto delle fasi di valutazione e selezione della Società di Revisione Legale dei Conti;
- gli incarichi di consulenza, diversi da quelli di revisione legale dei conti, purché consentiti dalla legge, vengono conferiti alla Società di Revisione Legale dei Conti, previo parere del Collegio Sindacale.

## rb fiduciaria

- garantire alla Società di Revisione Legale dei Conti accesso a tutta la documentazione societaria su cui ritenga di dover esercitare il proprio controllo;
- i documenti societari su cui la Società di Revisione Legale dei Conti potrebbe esercitare funzioni di controllo devono essere custoditi in modo corretto e ordinato approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.

#### **4) Operazioni relative al Capitale Sociale**

Tutte le operazioni sul capitale sociale di RB Fiduciaria e le operazioni di costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali, e di Gruppo e del Gruppo Bancario, all'uopo predisposte.

## 9.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEL MERITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Nell'espletamento di tutte le Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Personale e gli Organi Sociali di RB Fiduciaria (nonché i Partner, gli Outsourcer ed i Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali e di Gruppo per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- 2) normativa italiana in materia, nonché quella straniera richiamata nella presente Parte Speciale.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c..

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare pagamenti in contanti;
- b) offrire, promettere, corrispondere (o autorizzare la corresponsione) indebitamente nell'esercizio dell'attività aziendale, anche in via indiretta, denaro o comunque cose di valore in particolare a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- c) promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione), anche in via indiretta, in favore di persone giuridiche o fisiche (inclusi i familiari di esponenti di aziende con cui la Società ha in corso - o intende intrattenere - rapporti commerciali o inerenti la gestione del business aziendale), rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- d) promettere, offrire, donare (o autorizzare la donazione di) regali o promettere, offrire, concedere (o autorizzare la concessione di) inviti ad eventi, anche in via indiretta, al di fuori di quanto previsto dalle *policy* aziendali e di Gruppo (vale a dire ogni forma di omaggio di valore eccessivo, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che possa essere interpretato come una forma di impropria persuasione anche con riferimento alla frequenza del medesimo, o che

## rb fiduciaria

comunque sia tale da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda);

- e) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, ovvero riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
- f) effettuare atti di liberalità o sponsorizzazioni senza rispettare i principi di trasparenza imposti dalle *policy* aziendali e di Gruppo;
- g) instaurare *partnership*, *joint – venture*, altre forme di rapporti commerciali (rapporti di intermediazione, rapporti di consulenza ecc.) e rapporti con soggetti terzi senza aver preventivamente effettuato una verifica dell'attendibilità ed onorabilità degli stessi.

## **9.6 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE NELL'AMBITO DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

#### **Acquisti di beni e servizi**

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società si assicura, anche attraverso specifiche clausole inserite nei contratti di servizi con le altre società del Gruppo, che gli acquisti posti in essere da queste per conto della Società siano tali da limitare il rischio corruzione attraverso l'attuazione dei seguenti presidi (o di presidi equiparabili):

1. la separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza;
2. la definizione dei limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di spesa dal singolo soggetto;
3. la verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei fornitori aziendali prevedendo una lista di "fornitori accreditati";
4. una gara tra i fornitori accreditati in occasione dell'acquisto di beni e servizi;
5. la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti.

#### **Rapporti con società di certificazione**

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società:

- 1) assicura che i contatti con gli esponenti aziendali di società di certificazione vengano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri in tal senso o da soggetti da loro formalmente delegati;
- 2) assicura che i suddetti rapporti siano limitati allo scambio di informazioni da considerarsi necessarie sulla base delle previsioni contrattuali pattuite per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a ledere l'indipendenza;
- 3) assicura la completa tracciabilità del processo di richiesta della certificazione.

## **Gestione delle controversie e accordi transattivi**

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società si assicura, anche attraverso specifiche clausole inserite nei contratti di servizi con le altre società del Gruppo, che la gestione delle controversie e degli accordi transattivi posti in essere da queste per conto della Società siano tali da limitare il rischio corruzione attraverso l'attuazione dei seguenti presidi (o di presidi equiparabili):

- 1) la partecipazione di più soggetti al processo decisionale e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi;
- 2) la tracciabilità del processo transattivo;
- 3) la verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei Consulenti coinvolti nel procedimento e la previa sottoscrizione da parte degli stessi della clausola *anti – corruption* elaborata dal Gruppo Allianz.

## ATTIVITÀ STRUMENTALI

### **Regali e inviti**

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Società, anche attraverso il recepimento delle *policy* già adottate a livello di Gruppo, prevede:

- 1) la possibilità di effettuare regali ed inviti a patto che:
  - rientrino nelle consuete pratiche commerciali;
  - non siano esageratamente generosi, eccessivi o sconvenienti;
  - non possano essere interpretati come una forma di persuasione inappropriata;
  - non influenzino impropriamente il giudizio del destinatario;
  - non violino *policy* e procedure adottate dalla Società e dal Gruppo (tra cui il Codice Anticorruzione).

### **Rimborsi spese**

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Società, anche attraverso il recepimento delle *policy* già adottate a livello di Gruppo, prevede:

- 1) una predeterminazione della tipologia di spese rimborsabili;
- 2) il rimborso solo a seguito della presentazione di idonei giustificativi;
- 3) l'approvazione del rimborso da parte di una figura diversa rispetto a quella cui appartiene la persona che richiede il rimborso.

### **Sponsorizzazioni e donazioni**

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Società, in caso di effettuazione di donazioni o sponsorizzazioni:

- 1) assicura la verifica preventiva dell'onorabilità dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione;

## rb fiduciaria

- 2) assicura la tracciatura e collegialità del processo autorizzativo di concessione della contribuzione;
- 3) assicura, laddove siano state effettuate donazioni e sponsorizzazioni nel corso dell'anno, una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate in corso danno;
- 4) assicura la verifica, ove concretamente possibile e salvo che si tratti di elargizioni in favore della fondazione di Gruppo (Umana – Mente), dell'utilizzazione dei contributi per i motivi per cui sono stati riconosciuti.

### **Definizione dei poteri di spesa**

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Società:

- 1) assicura che i poteri di rappresentanza e di spesa siano attribuiti per iscritto a soggetti che ricoprono adeguati ruoli e responsabilità nell'organigramma aziendale e che siano in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità;
- 2) laddove ritenuto opportuno, assicura che i poteri di spesa siano esercitabili in firma congiunta in relazione a specifiche tipologie di spese o al di sopra di determinati importi;
- 3) assicura che le procure siano tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui erano state conferite, dimissioni, licenziamento, ecc.

### **Selezione del personale**

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Società si assicura, anche attraverso specifiche clausole inserite nei contratti di servizi con le altre società del Gruppo, che la gestione dell'attività di selezione del personale posta in essere da queste per conto della Società sia tale da limitare il rischio corruzione attraverso l'attuazione dei seguenti presidi (o di presidi equiparabili):

- 1) la tracciabilità di ogni fase e la collegialità del processo decisionale di assunzione del personale (anche dirigente);
- 2) l'effettuazione di opportune verifiche preventive volte ad accertare l'affidabilità ed onorabilità del soggetto selezionato (anche se di livello dirigenziale).

rb fiduciaria

## 9.7 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza, effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale commessi nell'interesse od a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza di RB Fiduciaria dovrà, inoltre, cooperare con l'Organismo di Vigilanza di Allianz Bank, Capogruppo del settore bancario, allorché quest'ultimo dia impulso e coordini in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo.

rb fiduciaria

**PARTE SPECIALE 3 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO  
DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE'  
AUTORICICLAGGIO**

## Definizioni

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

- Archivio Unico Informatico o AUI: l'archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione.
- Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie Operazioni con la Società, secondo la definizione di cui al Decreto Antiriciclaggio.
- Decreto Antiriciclaggio: il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di attuazione.
- Operazione/i: la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento.
- Operazioni Sospette: ogni Operazione rispetto alla quale vi sia il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio (ad esempio sulla base delle sue caratteristiche, entità, natura, capacità economiche del soggetto cui è riferita, etc.).

Personale di Contatto: Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Allianz Bank F.A. o Addetti di RB Fiduciaria che intrattengono rapporti diretti con la clientela in occasione dell'apertura di un nuovo Rapporto Continuativo o in caso di esecuzione di un'Operazione.

- Rapporto Continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'attività sociale, che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisca in una sola Operazione.
- Unità di Informazione Finanziaria o UIF: la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

## 10.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 3

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Personale e dagli Organi Sociali di RB Fiduciaria, nonché dagli *Outsourcer* e dai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede in forza di apposite clausole contrattuali.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare i principi procedurali che il Personale, gli Organi Sociali, gli *Outsourcer* e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

- b. fornire all'Organismo di Vigilanza le linee guida per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica previste.

### **10.2 LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale 3 (di seguito i "Reati di Riciclaggio").

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Non è punibile a titolo di ricettazione l'autore o concorrente nel delitto presupposto.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente conseguia il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche solo temporanea.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni provengano direttamente o immediatamente dal delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza.

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel cambiare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, di beni o di altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

## rb fiduciaria

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di attività idonee a celare l'origine illecita dei proventi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.

Non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità riciclate.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale.

Il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio.

A differenza del riciclaggio, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

La nuova fattispecie è stata inserita dall'art.3 l.n.186/2014 al fine di superare, anche in ottemperanza ad indicazioni di fonte internazionale, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal c.d. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Anziché provvedere alla semplice eliminazione delle clausole espressive di tale "privilegio" dalle fattispecie degli artt. 648 bis e 648 ter, il legislatore ha inserito una fattispecie di nuovo conio, sanzionata meno severamente.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o

## rb fiduciaria

speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa. .

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

### ***Reati presupposto dell'autoriciclaggio***

Nell'ambito di attività d'impresa, pare possibile individuare taluni reati che più facilmente possono essere fonte di proventi illeciti per l'ente: così, ad esempio, i reati tributari, la truffa o la corruzione (anche tra privati).

E' bene precisare che, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente non si richiede che i proventi derivino da reati presupposto di una responsabilità dell'ente: il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è infatti il reato di autoriciclaggio, non i reati presupposto di tale reato.

Può tuttavia essere opportuno – ai fini di una più efficace prevenzione del rischio di una responsabilità dell'ente nascente dalla commissione del reato di autoriciclaggio – prevedere nel Modello anche misure idonee a prevenire il rischio di commissione di altri reati, per quanto non compresi fra i reati “231” – laddove per tipologia e frequenza assumano significativa rilevanza.

Tale sembra essere il caso per i reati tributari e per il reato di truffa comune, per quanto, si ripete, tali reati, di per sé, non costituiscano reati “231”. Si analizzeranno, quindi, brevemente tali tipologie di reato.

### **I reati tributari**

I reati tributari, previsti dal D. Lgs. 74/2000 recante la “nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205”, sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;

## rb fiduciaria

- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

### **Reati di truffa (ex art. 640 c.p.)**

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri.

Il suddetto reato punisce le condotte aggressive contro il patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- artifici, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
- raggiri, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "truffa contrattuale", ossia in quell'elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte che in un rapporto contrattuale uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

## rb fiduciaria

Tali fattispecie, pertanto, sono particolarmente diffuse nelle relazioni contrattuali che, essendo connotate da un alto grado di asimmetria informativa, trovano specifica e dettagliata regolamentazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

Le disposizioni regolamentari, infatti, prevedono in capo ai soggetti vigilati l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza nell'interesse dei clienti operando in modo che essi siano adeguatamente informati e impongono agli stessi specifici obblighi giuridici di agire in modo tale da assicurare trasparenza ed equo apprezzamento delle condizioni contrattuali.

\*\*\*

### ***Brevi cenni sulla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio (d.lgs.n.231/2007)***

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal D. Lgs 231/07 (Decreto Antiriciclaggio).

Il Decreto Antiriciclaggio – tra i cui destinatari figura la Società (vedi infra) – intende essenzialmente prevenire il rischio che il sistema finanziario sia utilizzato per il compimento di operazioni di riciclaggio e, a tal fine, pone a carico dei destinatari una serie di obblighi, il cui inadempimento è sanzionato, in alcuni casi, anche penalmente.

Proprio in considerazione della sua finalità preventiva, il d.lgs.n.231/2007 dà una definizione molto ampia della nozione di riciclaggio: tale definizione, per la quale si rinvia all'art.2 del decreto, ricomprende anche condotte che integrerebbero fattispecie di reato diverse dal riciclaggio, o che sarebbero prive di sanzione penale.

E' importante precisare che è alla nozione "amministrativa" di riciclaggio che la legge ricollega il sorgere di tutti gli obblighi di natura preventiva e degli obblighi di collaborazione attiva disciplinati dal decreto stesso.

Ai fini, invece, della responsabilità penale degli enti è necessario fare riferimento alle fattispecie di reato sopra esaminate, previste dal codice penale.

Non vi è dubbio, peraltro, che il puntuale rispetto di tutti gli obblighi imposti dal d.lgs.n.231/2007 sia indispensabile sotto il profilo della valutazione di adeguatezza del modello ai fini della prevenzione del rischio riciclaggio. Benché l'inadempimento degli obblighi "antiriciclaggio", anche nei casi in cui sia penalmente sanzionato, non sia idoneo a far sorgere una responsabilità dell'ente, in alcuni casi l'omesso rispetto degli obblighi "antiriciclaggio" (ad esempio, l'omessa segnalazione di operazione sospetta) potrebbe addirittura configurare, secondo talune pronunce giurisprudenziali, un concorso in una condotta di riciclaggio a carico dell'autore della violazione.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (vaglia postali, certificati di deposito, etc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 3.000 Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio – a mero titolo esemplificativo: banche, poste, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, professionisti quali notai e avvocati, revisori contabili) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
3. l'obbligo di astenersi dall'apertura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
4. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio – a mero titolo esemplificativo: banche, poste, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, professionisti quali notai e avvocati, revisori contabili) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 e ss del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio, nonché di autoriciclaggio, o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

## rb fiduciaria

5. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio – a mero titolo esemplificativo: società di gestione accentrata di strumenti finanziari, banche, poste, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, professionisti quali notai e avvocati, revisori contabili) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, nonché di autoriciclaggio, o di finanziamento al terrorismo.

Sono sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere che il danaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dalla commissione di reati in genere.

Si indicano quali possibili indici di anomalia:

- ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulativi (es. frequenti afflussi di disponibilità finanziarie trasferite dopo un breve lasso di tempo con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente; alimentazione dei rapporti con strumenti che non appaiono coerenti con l'attività svolta dal cliente);
- operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;
- ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione idonee ad eludere gli obblighi di identificazione e registrazione;
- operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario;
- operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati;
- operazioni con controparti insediate in Paesi non aderenti al GAFI o noti come centri off shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze;
- operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati all'operazione.

## 10.3 ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Con riferimento alla categoria dei reati considerati dalla Presente Parte Speciale, le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del Modello, che RB Fiduciaria ha individuato al proprio interno e rispetto alle quali esiste il rischio di una eventuale commissione dei reati qui considerati sono le seguenti:

- **Accensione di rapporti** – direttamente o tramite i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Allianz Bank F.A. – finalizzati alla prestazione dei servizi offerti dalla Società.
- **Esecuzione di operazioni disposte dai Clienti.**
- **Formazione delle scritture contabili e gestione degli adempimenti fiscali:** tale attività è rilevante in relazione alla potenziale commissione di un reato di natura tributaria connesso e conseguente alla gestione contabile della Società.
- **Fatturazione infragruppo:** tale attività rileva in quanto potrebbe prestarsi a generare una provvista illecita attraverso l'emissione di fatture *intercompany* per operazioni inesistenti, provvista che potrebbe poi dare luogo a fatti di autoriciclaggio..

## 10.4 REGOLE GENERALI

Nell'espletamento delle Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Personale e gli Organi Sociali di RB Fiduciaria (nonché gli *Outsourcer* e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

1. le procedure aziendali e di Gruppo per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
2. la normativa italiana in materia.

E' previsto l'espresso divieto a carico dei destinatari sopra individuati (per quanto coinvolti nelle Attività Sensibili) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato qui considerate.

E' conseguentemente previsto a carico dei suddetti soggetti l'obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei clienti;
2. non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
3. valutare l'attendibilità dei clienti con modalità che consentano di verificarne la correttezza in un'ottica di prevenzione dei Reati di Riciclaggio;
4. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
5. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
6. partecipare ai corsi di formazione appositamente organizzati dalla Società e, per quanto riguarda i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, da Allianz Bank F.A.;
7. rispettare analiticamente la normativa antiriciclaggio e in particolare gli obblighi di:
  - a. Identificare la clientela; in particolare è necessario procedere all'identificazione nei seguenti casi:

- instaurazione di un rapporto continuativo;
  - esecuzione di operazioni di importo pari o superiore a Euro 15.000, sia effettuate con operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
  - quando vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- b. Gestire correttamente l'AUI, istituito presso la Società, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle Operazioni ed ai Rapporti Continuativi. La registrazione può avvenire contestualmente all'Operazione o in un momento successivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'Operazione.
  - c. Inviare mensilmente i dati aggregati all'UIF.
  - d. Valutare i Clienti in funzione del rischio potenziale di commissione dei Reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo.
  - e. Segnalare le Operazioni Sospette all'UIF, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse.

È fatto inoltre divieto di:

- a. effettuare pagamenti a fronte del ricevimento di fatture relative ad attività non espletate;
- b. occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economica del contribuente per quell'anno.

### **10.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole generali di cui al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici nel seguito descritti.

Si specifica inoltre che la Funzione Antiriciclaggio, appositamente dedicata, verifica nel continuo l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure aziendali a prevenire e contrastare la violazione delle norme di etero ed auto regolamentazione in materia di riciclaggio, alla luce della specifica operatività delle diverse aree della Società.

La Funzione Antiriciclaggio effettua inoltre attività operative proprie nella gestione del rischio antiriciclaggio anche attraverso l'ausilio di specifici applicativi informatici descritti all'interno dell'apposito Manuale.

**Accensione di rapporti – direttamente o tramite Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede di Allianz Bank F.A. - finalizzati alla prestazione dei servizi offerti dalla Società ed esecuzione di operazioni disposte dalla clientela**

## **Valutazione della clientela in funzione del rischio riciclaggio**

1) La Società si dota di presidi adeguati per la raccolta delle informazioni relative a ciascun cliente, tra le quali anche quelle inerenti al titolare effettivo, al fine di determinare i profili di "rischio riciclaggio" connessi con ciascun cliente, nel caso in cui siano instaurati Rapporti Continuativi o effettuate Operazioni che comportino la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000, ovvero quando vi sia il sospetto di riciclaggio; in particolare:

- le informazioni relative a ciascun cliente sono raccolte dal Personale di Contatto attraverso la compilazione del “Modulo Unico” e la richiesta di esibizione dell’ulteriore documentazione necessaria;
- le informazioni raccolte sono valutate dalla Società al fine di effettuare una classificazione della clientela in base al rischio e vengono conservate nel dossier di ciascun cliente;
- la Società per mezzo del contratto di servizi stipulato con Allianz Bank si assicura che i presidi adottati per l’attuazione di quanto previsto in tema di adeguata verifica della clientela siano posti in essere anche dai Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
- la Società assicura un’adeguata cooperazione in sede di verifica della clientela tra il Personale della Società e i Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede nel caso di rapporti attivati da questi ultimi.

2) La valutazione del profilo potrà fondarsi sui seguenti "elementi di attenzione":

- settore di attività e professione del cliente;
- operatività canalizzata da conti corrente esteri;
- operatività attraverso procuratori/delegati/mandatari;
- residenza in "paradisi fiscali" o individuati dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di danaro (GAFI) come "non cooperativi".

3) Una volta effettuata la valutazione di tutti gli elementi su indicati, i Clienti saranno suddivisi nelle categorie previste dalle procedure interne della Società.

4) La Società adotta presidi idonei a garantire, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela.

5) La Società si dota di presidi in grado di garantire un costante monitoraggio del profilo di rischio assegnato a ciascun Cliente.

### **Segnalazione delle Operazioni Sospette**

1) In presenza di Operazioni che presentano elevati profili di rischio di riciclaggio valutati sulla base di presidi anche informatici appositamente predisposti:

- il Personale di Contatto provvede ad effettuare la segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio secondo le modalità indicate nell'apposita procedura aziendale;
- viene attivata, a cura del Responsabile Antiriciclaggio, una supplementare verifica dell'operazione tra l'altro attraverso:
  - esame della documentazione in possesso ed eventuali integrazioni della medesima attraverso interrogazioni compiute presso il Personale di Contatto che ha attivato l'Operazione;
  - esame della situazione patrimoniale e finanziaria del Cliente;
  - verifica della movimentazione posta in essere dal Cliente nell'ultimo anno;
- l'Operazione in questione viene valutata dal Responsabile Antiriciclaggio
- nel caso in cui dall'esame supplementare condotto e dalle valutazioni ulteriori compiute persistano dubbi che siano in corso o siano state compiute Operazioni di riciclaggio, il Responsabile Antiriciclaggio ne dà comunicazione all'addetto della Società il quale predisporrà la segnalazione e procederà all'invio della medesima all'UIF;
- il Responsabile Antiriciclaggio provvede conseguentemente a dare opportuna informativa l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e, qualora il soggetto segnalato sia già cliente di Allianz Bank F. A., ne darà comunicazione anche al Responsabile Antiriciclaggio di quest'ultima.

## **Formazione delle scritture contabili e gestione degli adempimenti fiscali**

1) La Società assicura l'apposizione di adeguate difese fisiche e/o informatiche a protezione dei luoghi in cui sono custodite le scritture contabili in modo da impedire eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

2) la Società assicura un attento monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

3) La Società assicura che sia attuato il coordinamento tra le funzioni coinvolte nella redazione delle suddette scritture;

4) Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società assicura che gli esponenti aziendali coinvolti, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

5) La Società assicura l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.

## **Fatturazione infragruppo**

1) La Società assicura una prevenzione del rischio potenzialmente connesso all'attività di fatturazione infragruppo, attraverso:

- il controllo sistematico dell'effettivo espletamento dell'attività per cui viene emessa relativa fattura;
- il controllo sistematico dell'effettivo espletamento dell'attività per cui, a fronte del ricevimento della fattura, viene effettuato il relativo pagamento.

## **Ulteriori principi finalizzati alla prevenzione dei reati di riciclaggio, nonché di autoriciclaggio**

Ad ulteriore presidio contro il rischio di verifica di uno dei Reati di Riciclaggio, nonché di autoriciclaggio, la Società:

- attua corsi di formazione in materia di riciclaggio in modo costante al fine di garantire che il Personale<sup>19</sup> abbia conoscenza delle finalità della norma e degli obblighi che ne conseguono, nonché delle procedure adottate aziendali per governare i processi descritti nel presente capitolo, tra le quali:
  - 1) il Manuale Antiriciclaggio;
  - 2) le ulteriori procedure operative richiamate dal Manuale Antiriciclaggio.
- garantisce un'adeguata allocazione di risorse aziendali con compiti in materia di antiriciclaggio;
- assicura che siano effettuate da parte delle funzioni preposte verifiche apposite sull'adeguatezza - a livello aziendale e presso i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede - del sistema adottato per il contrasto al riciclaggio.

Inoltre, a presidio dei reati fonte dell'autoriciclaggio, si considerino le disposizioni riportate nelle Parti Speciali e poste a mitigazione di tutte le fattispecie di Reato a cui la Società risulta esposta, con particolare riferimento ai Reati Societari e ai Reati di Criminalità Organizzata.

---

<sup>19</sup> I Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvale la Società ricevono formazione specifica da parte di Allianz Bank F. A.

## 10.6 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari individuati al capitolo 1, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle relative procedure aziendali.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei Reati di Riciclaggio;
- proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- consultarsi periodicamente con il Responsabile Antiriciclaggio in merito all'eventuale segnalazione di Operazioni Sospette;
- effettuare tutte le segnalazioni di cui all'art. 52 del Decreto Antiriciclaggio.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza dell'intera normativa antiriciclaggio e, in particolare, degli obblighi di segnalazione di Operazioni Sospette.

rb fiduciaria

**PARTE SPECIALE 4 – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI  
EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E REATI DI FINANZIAMENTO  
DEL TERRORISMO**

## **FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 4**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Personale e dagli Organi Sociali di RB Fiduciaria, nonché dagli *Outsourcer* e dai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede in forza di apposite clausole contrattuali.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare i principi procedurali che il Personale, gli Organi Sociali, gli *Outsourcer* e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza le linee guida per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica previste.

### **11.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO) E REATI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale 4 (di seguito i "Reati di Terrorismo").

In particolare, l'art.25 quater richiama i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, senza indicarli in modo specifico.

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, si ritiene che, in relazione alla maggior parte di tali reati, non sia neppure astrattamente configurabile la commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Diversamente, meritano autonoma attenzione i reati di finanziamento del terrorismo, che saranno di seguito esaminati.

Non si procederà, quindi, per le ragioni evidenziate, ad un esame delle seguenti fattispecie: art.270 c.p. (associazioni sovversive); art.270-ter c.p. (assistenza agli associati); art.270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); art.270 quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); art.280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione); art.280 bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); art.289 bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione).

#### **11.1.2 DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE**

## rb fiduciaria

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Organizzazione di Trasferimenti per Finalità di Terrorismo (Art. 270-Quater.1 C.P)**

Tale reato, residuale rispetto alle ipotesi previste dagli artt. 270-bis e 270 quater, si configura a fronte di condotte di promozione, finanziamento o propaganda di viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

### **2.2. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI**

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo n. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25 *quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

### **2.3. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999**

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a. un atto che costituisca reato ai sensi e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b. qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia una parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere a. e b.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- a. prenda parte, in qualità di complice, al compimento di un reato di cui sopra;
- b. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
  - (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
  - (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

### **2.4. IL REATO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Per Reato di Finanziamento del Terrorismo, in base al D.Lgs. 109/2007 (recante "*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60 CE*"), si intende: "*qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad*

## rb fiduciaria

*essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti."*

La normativa in esame, al fine di contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, detta misure idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "congelamento di risorse economiche" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

## 11.2 ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI TERRORISMO

Con riferimento alla categoria dei reati considerati dalla Presente Parte Speciale, la principale Attività Sensibile, già esposta nella Parte Generale del Modello, che RB Fiduciaria ha individuato al proprio interno e rispetto alla quale esiste il rischio di una eventuale commissione dei reati qui considerati e le seguente:

- **Accensione di rapporti – direttamente o tramite i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Allianz Bank F.A. – finalizzati alla prestazione dei servizi offerti dalla Società:** Il rischio astrattamente configurabile è quello di intrattenere rapporti con soggetti che – direttamente o indirettamente – perseguano finalità di terrorismo, agevolando il reperimento o l'incremento o la conservazione, da parte degli stessi, delle risorse economiche per la commissione dei reati.

## 11.3 REGOLE GENERALI

Nell'espletamento delle Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Personale e gli Organi Sociali di RB Fiduciaria (nonché gli Outsourcer e i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali e di Gruppo per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- 2) la normativa italiana in materia, nonché quella straniera richiamata nella presente Parte Speciale.

E' previsto l'espresso divieto a carico dei destinatari sopra individuati (per quanto coinvolti nelle Attività Sensibili) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato qui considerate.

Tutti gli obblighi antiriciclaggio, previsti dal d.lgs.n.231/2007 e già analizzati con riferimento ai reati di riciclaggio, sono finalizzati anche alla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Si rinvia, quindi, alla descrizione degli obblighi stessi.

E' conseguentemente previsto a carico dei suddetti soggetti l'obbligo di:

1. assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del *business* aziendale;

## rb fiduciaria

2. monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei clienti;
4. non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
5. non selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, la Società attua procedure in base alle quali:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

La Società, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi sopra descritti, si adopera affinché:

- il sistema dei controlli interni sia in grado di garantire i necessari presidi di prevenzione dei reati qui considerati;
- il Personale<sup>20</sup> sia sempre periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati qui considerati, nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

---

<sup>20</sup> I Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvale la Società ricevono formazione specifica da parte di Allianz Bank F. A.

## **11.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole generali di cui al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici nel seguito descritti.

Si specifica inoltre che la Funzione Antiriciclaggio, appositamente dedicata, verifica nel continuo l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure aziendali a prevenire e contrastare la violazione delle norme di etero ed auto regolamentazione in materia di finanziamento del terrorismo, alla luce della specifica operatività delle diverse aree della Società.

### **Accensione di rapporti – direttamente o tramite i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Allianz Bank F.A. - finalizzati alla prestazione dei servizi offerti dalla Società**

Con riferimento alla gestione dei patrimoni fiduciari:

1) La Società adotta procedure sia per i rapporti attivati direttamente dalla stessa che per quelli attivati per il tramite dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, tali da assicurare:

- un'approfondita conoscenza della Clientela, resa possibile anche in considerazione degli adempimenti posti in essere in materia di antiriciclaggio;
- un costante aggiornamento di tutti i dati relativi ai rapporti con i Clienti;
- che il Cliente non figuri nelle liste nominative pubblicate nel sito di Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo](http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo)) o risieda in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI ([www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org));
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante del rapporto con il Cliente.

2) Le procedure adottate dalla Società sono tali da impedire che i prelievi parziali o totali a valere sul portafoglio gestito possano essere indirizzati a un conto corrente ovvero a un deposito titoli non di pertinenza del soggetto che ha instaurato il rapporto.

### **Ulteriori principi finalizzati alla prevenzione dei reati di terrorismo**

#### **Attività di sponsorizzazione - donazioni**

1) Nella sua attuale operatività, la Società non pone in essere attività di sponsorizzazione, né effettua donazioni; nel caso in cui in futuro dovesse erogare denaro per le finalità suddette, devono rispettarsi i seguenti principi:

# rb fiduciaria

- prima di effettuare l'erogazione deve essere verificata la serietà e l'affidabilità del destinatario della stessa accertandosi che lo stesso non figuri nelle liste nominative pubblicate nel sito di Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo](http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo)) o risieda o abbia sede in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI ([www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org));
- è sempre richiesta la preventiva autorizzazione del Direttore Generale;
- l'erogazione viene comunicata all'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- viene mantenuto un elenco aggiornato delle sponsorizzazioni e donazioni effettuate dalla Società.

## Assunzione di personale

- 1) Sebbene allo stato attuale RB Fiduciaria disponga solo di risorse in regime di distacco da Allianz Bank F.A., nel caso in cui la Società dovesse decidere in futuro di ampliare la propria forza lavoro, dovranno essere rispettati i seguenti principi; in particolare sarà fatto divieto di:
  - avere contatti lavorativi con individui inseriti nelle *black list* pubblicate nel sito di Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo](http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo));
  - avere contatti lavorativi con persone fisiche residenti in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI ([www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org));
  - selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

## Rapporti con i fornitori

- 1) Allo stato attuale, i Fornitori della Società sono selezionati per conto della stessa da Allianz Bank F.A.; alla luce di ciò la Società inserisce nei contratti di servizi con Allianz Bank F.A. apposite clausole con cui quest'ultima si impegna al rispetto di idonee modalità di selezione e verifica dell'attendibilità dei Fornitori.

## 11.5 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza, effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Reati di Terrorismo commessi nell'interesse od a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Reati di Terrorismo;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza di RB Fiduciaria dovrà, inoltre, cooperare con l'Organismo di Vigilanza di Allianz Bank F.A., Capogruppo del settore bancario, allorquando quest'ultimo dia impulso e coordini in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo.

**PARTE SPECIALE 5 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O  
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA  
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI  
AMBIENTALI**

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale 5 qui di seguito indicate:

- "Datore di Lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
- "Decreto Sicurezza": Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i..
- "Datore di Lavoro Delegato": il soggetto cui il Datore di Lavoro ha delegato le proprie attribuzioni in materia di salute e sicurezza nei limiti di cui all'Art. 17 del Decreto.
- "Distaccato/i": i dipendenti di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. regolarmente distaccati presso la Società.
- "Distaccante": Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
- "Distaccatario": la Società.
- "DVR" o "Documento di Valutazione dei Rischi": il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- "Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro" o "ISPESL": Organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- "Lavoratori": i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i Distaccati, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della Società e che sono soggetti a vigilanza e controllo da parte del Datore di Lavoro.

## rb fiduciaria

- "Medico Competente": medico - in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del Decreto Sicurezza - che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del richiamato decreto, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.
- "Reati Ambientali" i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto descritti al par. 2.2. della presente Parte Speciale.
- "Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro": i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- "RLS" o "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza": il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.
- "RSPP" o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione": il soggetto in possesso delle capacità e requisiti professionali designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- "Sorveglianza Sanitaria": l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- "SPP" o "Servizio di Prevenzione e Protezione": l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.
- "SSL": Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

## 12.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Si riportano di seguito alcune informazioni sulla struttura della Società per meglio inquadrare compiti e ruoli in ambito di sicurezza sul lavoro.

La Società:

- non ha lavoratori dipendenti;
- per lo svolgimento della propria attività utilizza solo ed esclusivamente lavoratori regolarmente distaccati dalla controllante Allianz Bank;
- in quanto distaccataria ex art. 30 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 è destinataria di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la sola eccezione degli obblighi che restano in capo al Distaccante (i.e. l'obbligo di informare e formare il Distaccato sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato);
- in considerazione della struttura descritta ai punti precedenti, ha nominato quale Datore di Lavoro Delegato un soggetto esterno impiegato presso la controllante Allianz Bank.

Alla luce di quanto sopra e considerato il livello di integrazione in Allianz Bank, sia a livello di struttura societaria sia di svolgimento dell'attività, la Società attua molte delle procedure, delle prassi e degli standard comportamentali in vigore presso la stessa Allianz Bank.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dai Lavoratori e dagli Organi Sociali della Società come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, offrendo in tal modo agli stessi una base operativa che – attraverso la specifica declinazione di competenze e responsabilità, nonché attraverso il loro diretto coinvolgimento – garantisca l'attuazione del c.d. "principio di effettività della tutela", il quale implica la protezione di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in azienda.
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

### **12.2 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto) E REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO).**

Il presente capitolo, intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai componenti degli organi sociali e del management, dai dipendenti, nonché dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio (ad es.: fornitori, consulenti, partner commerciali), al fine di prevenire la commissione dei reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale 5.

#### **2.1 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

L'articolo 25-septies del Decreto, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'inclusione nel novero dei reati-presupposto di fattispecie colpose - in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e di ambiente (art. 25 undecies) - ha posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente; ancora, è apparso assai difficile pensare, ad esempio, ad un vantaggio per l'ente connesso alla morte di un lavoratore.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014, emessa nell'ambito del processo cd. "Thyssen", hanno chiarito che "nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico". Viene chiarito che tale soluzione "non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente".

## rb fiduciaria

In relazione ai reati colposi, si potrà dunque ravvisare un interesse o un vantaggio dell'ente quando la violazione della regola di comportamento che ha prodotto l'evento sia stata dettata da esigenze aziendali, prima tra tutte il risparmio di spesa. Così, nel caso Thyssen, si è ravvisato un interesse dell'ente nel risparmio connesso alla mancata installazione di un adeguato sistema antincendio.

- **Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Come già anticipato, il reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se sia stato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

*"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *"una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia, a seconda della gravità dell'evento dannoso, tra un minimo di 250 ed un massimo di 1000 quote (a tal proposito si consideri che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi o di tempi).

## rb fiduciaria

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

Nella predisposizione della presente Parte Speciale la Società ha tenuto conto dei principi cardine di cui alle Linee Guida Uni-Inail, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

### **12.2.1 Reati ambientali**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione della ulteriore tipologia di reati contemplati nel presente capitolo 15 e richiamata dall'art. 25-*undecies* del Decreto.

In particolare, il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-*undecies*, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

## rb fiduciaria

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*” ha poi introdotto, all’interno del codice penale, il nuovo Titolo VI-bis, intitolato “*Delitti contro l’ambiente*”, apportando una importante modifica e integrazione dell’articolo 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, con data di entrata in vigore 29 maggio 2015.

Fra i reati ambientali vi sono fattispecie dolose e colpose: per queste ultime, valgono le considerazioni già svolte con riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro.

È stata, pertanto, ampliata la lista dei cd. reati-presupposto, come di seguito descritto:

1. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
2. Disastro ambientale (art 452-quater c.p.);
3. Delitti colposi contro l’ambiente (art 452-quinquies c.p.);
4. Traffico e abbandono di materia ad alta radioattività (art. 452 – sexies c.p.);
5. Circostanze aggravanti (art. 452 – octies c.p.);
6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
7. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
8. Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, Cod. Amb.);
9. Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a, Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
10. bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e comma 2, Cod. Amb.);
11. falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, Cod. Amb.);
12. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Cod. Amb.);
13. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);

## rb fiduciaria

14. indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
15. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, Cod. Amb.);
16. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4, e art. 3-*bis*, comma 1, della Legge 150/1992);
17. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
18. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9, comma 1 e comma 2, del D. Lgs. 202/2007).

L'attività principale svolta dalla Società rende assai remoto (e in molti casi del tutto insussistente) il rischio di commissione di numerose ipotesi di reati ambientali (ancor più nell'interesse o a vantaggio dell'ente). Alcuni reati non saranno dunque neppure analizzati. Saranno quindi oggetto di specifica attenzione solo le seguenti fattispecie:

### **Fattispecie di cui al Codice Penale**

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

L'art. 452-*bis* c.p. punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- **Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)**

L'art. 452-*quater* c.p. punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale. Costituiscono fattispecie di disastro ambientale:

- a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

## rb fiduciaria

- b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Le pene sono maggiori quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)**

L'art. 452-*quinquies* c.p. prevede l'ipotesi in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)**

L'art. 452-*sexies* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)**

L'art. 727-*bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

## rb fiduciaria

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis c.p., per "*specie animali o vegetali selvatiche protette*" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

L'art. 733-bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per "*habitat all'interno di un sito protetto*" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "*Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza*

## rb fiduciaria

comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

### Fattispecie di cui al D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Cod. Amb.**

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

#### **a) Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.**

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

#### **b) Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari**

L'articolo 137, comma 5, Cod. Amb. incrimina chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

## rb fiduciaria

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3, 3/A e 4 dello stesso Allegato 5.

### **c) Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee.**

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.**

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte di gestione non autorizzata di rifiuti.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto le seguenti condotte:

### **a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.**

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore di rifiuti potrebbe configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al

## rb fiduciaria

proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito.

### **b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.**

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

### **c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.**

E' punita, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., l'effettuazione in violazione del divieto di cui all'art. 187, di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";
- b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.**

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- a) l'omessa bonifica del sito inquinato;
- b) la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

# rb fiduciaria

## **a) Omessa bonifica**

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

1. il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
2. la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

## **b) Mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.**

Costituisce reato anche la mancata effettuazione della comunicazione prevista dall'art.242 Cod. Amb. da parte del responsabile della contaminazione.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsita' nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti**

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

## rb fiduciaria

Il traffico illecito di rifiuti, che si concretizza allorché vengano poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259; la spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 260-bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

L'art. 260-bis, comma 6, Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260-bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti**

## rb fiduciaria

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

## 12.3 ATTIVITÀ SENSIBILI

### **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Con riferimento alla categoria dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto, l'unica Attività Sensibile, già esposta nella Parte Generale del presente documento, che la Società ha individuato al proprio interno è la seguente:

- **attività d'ufficio e/o d'impresa svolta dai Lavoratori**, in particolare per ciò che concerne la sicurezza degli edifici e dei luoghi di lavoro e la conformità delle attrezzature ai requisiti normativi.

### **Reati ambientali**

Con riferimento alla categoria dei reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto, la principale Attività Sensibile, già esposta nella Parte Generale del presente documento, che RB Fiduciaria ha individuato al proprio interno è la seguente:

- **gestione dei rifiuti aziendali nell'ambito dell'attività d'ufficio:** l'Attività Sensibile in oggetto rileva sia in relazione alla classificazione di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali, sia in relazione alla gestione del successivo ciclo di smaltimento e alla selezione dei fornitori dei servizi e smaltimento dei rifiuti.

## 12.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza, si prevede quanto segue.

### 4.1. La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte sul luogo di lavoro, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori e al fine di prevenire o quanto meno limitare il rischio di verificazione di un reato commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale, e ad assegnare alla tutela della salute e della sicurezza carattere prioritario rispetto alla finalità di profitto;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

### 4.2 Il processo di pianificazione

In considerazione di quanto premesso nel precedente paragrafo 1 del presente capitolo, l'attività di pianificazione della Società è integrata in quella di Allianz Bank.

## 4.3 L'organizzazione del sistema

### A) Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

### Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con la sola eccezione dell'obbligo di informare e formare il Distaccato sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato) tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; tali criteri devono essere caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo.
- l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 del Decreto Sicurezza);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento, pianificata nell'ambito della riunione periodica annuale prevista dall'art. 35 del Decreto Sicurezza è posta in essere anche mediante appositi

sopraluoghi effettuati – con il coinvolgimento del RSPP e del Medico Competente - negli ambienti di lavoro.

La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando lo suggerisca l'esito dei sopraluoghi periodicamente posti in essere o, infine, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Nelle suddette ipotesi il DVR deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalla verifica dell'evento che determina l'esigenza modificativa.

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la designazione preventiva dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza (la quale ha altresì luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori); e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato<sup>1</sup> ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega<sup>2</sup> è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;

---

<sup>1</sup> In base all'art. 299 del Decreto Sicurezza, si ricorda che "*Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettere b,d,e (Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti*".

<sup>2</sup> La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. del Decreto Sicurezza;

## rb fiduciaria

- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate<sup>3</sup>.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

### **Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale - in forza di apposito contratto di servizi - del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali costituito all'interno della funzione Igiene e Sicurezza di Allianz Bank, il quale provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- a effettuare, per quanto di sua competenza, periodici sopralluoghi volti a verificare la persistente efficacia del sistema di SSL, indicando in apposita nota operativa le azioni di miglioramento da attuare;

---

<sup>3</sup> In base alle modifiche apportate al Decreto Sicurezza dal D.Lgs 106/09, è riconosciuta al delegato una facoltà di sub-delega delle funzioni a lui delegate, con il limite di un solo livello di sub-delega. Al riguardo si precisa che: *i)* la facoltà di sub-delega deve essere esercitata previa intesa con il Datore di Lavoro *ii)* la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

## rb fiduciaria

- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, dovrà esserne data immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

### **Il Medico Competente**

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria (come descritta nel successivo paragrafo b), alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;

## rb fiduciaria

- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

oppure

- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

### **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;

## rb fiduciaria

- può richiedere consegna di copia del DVR per finalità connesse all'espletamento dei compiti ad esso affidati;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, partecipando assieme al RSPP ai sopralluoghi periodicamente organizzati al fine di valutare la persistente efficacia del sistema di SSL attuato dalla Società;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

### **I Lavoratori**

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;

## rb fiduciaria

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- partecipare obbligatoriamente ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

### **B) Sorveglianza Sanitaria**

La gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, prevede in via prioritaria, la nomina del Medico Competente aziendale, previo accertamento della presenza dei titoli e requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto stabilito all'art. 38 del Decreto Sicurezza.

Al fine di dare corretta attuazione all'attività di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente e di consentirne una puntuale pianificazione le competenti funzioni aziendali trasmettono al Medico Competente l'elencazione dei Lavoratori esposti ai rischi sopra evidenziati.

I risultati della suddetta attività di sorveglianza sanitaria sono archiviati e registrati secondo le modalità normativamente previste.

### **C) Informazione e formazione**

I principi contenuti nei successivi paragrafi C1 e C2 si intendono posti a carico del Distaccante.

#### **C1) Informazione**

L'informazione riservata ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;

## rb fiduciaria

b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Lavoratore, sono attuati i seguenti oneri informativi:

- deve essere fornita adeguata informazione ai Lavoratori circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- deve essere data adeguata informativa circa i contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- i Lavoratori devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

### **C2) Formazione**

Deve essere fornita adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, uso degli eventuali DPI, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e di protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell'azienda.

La suddetta attività di formazione deve essere assicurata:

- al momento della costituzione del rapporto di lavoro;
- in occasione di trasferimenti o cambiamento di mansioni;
- in caso di introduzione di nuove attrezzature o strumenti di lavoro, di nuove tecnologie o di sostanze pericolose.

Con riferimento all'attività di Formazione, valgono altresì le seguenti considerazioni:

- Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso, RLS) devono ricevere specifica formazione.

## **D) Comunicazione, flusso informativo e cooperazione**

Al fine di garantire maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della salute e sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza – anche attraverso l'eventuale attuazione delle procedure e dei sistemi informativi adottati dalla Distaccante – per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

### a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito mettendo a disposizione una casella di posta elettronica attraverso la quale ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza della Società osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale.

### b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori le politiche, gli obiettivi, i programmi e i risultati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incoraggiando al contempo un ritorno di informazione verso la Società.

## **E) Documentazione**

La Società dovrà provvedere a conservare, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente, custodita secondo le modalità concordate con il Datore di Lavoro e conservata per 10 anni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento ed è lo strumento fondamentale che permette al Datore di Lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione;
- il registro infortuni, in cui sono annotati e descritti gli infortuni verificatisi sui luoghi di lavoro;
- il registro delle sanzioni, in cui sono annotate e descritte le sanzioni comminate per il caso di mancato rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal sistema di SSL adottato dalla Società.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell' OdV.

La Società provvede in ogni caso a conservare ogni altra documentazione e certificazione obbligatoria per legge.

## **F) Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici**

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolar modo con riferimento al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, la Società – in coordinamento con Allianz Bank – adotta una politica volta a garantire una corretta gestione nel tempo delle strutture aziendali e una periodica valutazione degli ambienti di lavoro.

## **G) Gestione delle emergenze e primo soccorso**

### **La gestione delle situazioni di emergenza:**

Le situazioni d'emergenza sono gestite secondo quanto indicato nel Piano d'Emergenza redatto, ed aggiornato a cura del Servizio Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile.

A tal proposito si segnala che all'interno del Piano di Emergenza sono individuate le figure preposte alla gestione delle emergenze sia "antincendio" che di "primo soccorso", nonché gli incaricati della gestione delle relative esercitazioni.

### **Esercitazioni antincendio**

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le figure identificate nel Piano d'Emergenza organizzano un'esercitazione antincendio annuale al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione e di verificare la corretta applicazione delle istruzioni riportate nel Piano d'Emergenza.

Gli addetti al servizio antincendio ricevono specifica formazione circa le misure da attuare in caso si verifichi una simile emergenza.

### **La gestione del Primo Soccorso**

Il Datore di Lavoro, coordinandosi con il Medico Competente, adotta i provvedimenti necessari al fine di garantire una efficiente gestione delle attività di primo soccorso. In base all'art. 45 del Decreto Sicurezza, le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n.388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento.

## **H) Clausole contrattuali**

Nei contratti deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della stessa mediante la previsione di apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al

Decreto nonché del Modello.

## **I) L'attività di monitoraggio**

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro, della loro corretta applicazione, del rispetto dei principi e delle regole contenute nella presente Parte Speciale. Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, fa affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

La Società prevede inoltre – con cadenza annuale – un'informativa scritta al Consiglio di Amministrazione circa il contenuto e i risultati dell'attività di monitoraggio posta in essere.

## **L) Il riesame del sistema**

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'attività di riesame in commento, dovrà tra l'altro basarsi su:

- statistiche infortuni;
- risultato dell'attività di monitoraggio effettuata;
- azioni correttive intraprese;
- rapporti sulle emergenze;
- segnalazioni pervenute dall'Odv.

Della suddetta attività di riesame deve essere data evidenza su base documentale e gli esiti della stessa sono oggetto di discussione nell'ambito della riunione periodica ex art. 35 del Decreto Sicurezza.

## **4.2. Prevenzione dei reati ambientali**

Al fine di presidiare i rischi di commissione dei Reati Ambientali, la Società in materia di tutela dell'ambiente si ispira ai seguenti principi:

1. promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;

## rb fiduciaria

2. generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
3. riduzione della produzione di rifiuti;
4. rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La Società si assicura che il personale, ai diversi livelli e in ragione dell'attività svolta:

- sia consapevole dell'importanza del rispetto degli obiettivi ambientali prefissati dal Gruppo;
- abbia una conoscenza adeguata, ciascuno in relazione alle rispettive mansioni, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al Decreto;
- assuma un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di ispezioni in materia ambientale effettuate dall'Autorità competente;
- non cagioni inquinamenti di sorta o non contribuisca a cagionare inquinamenti in ogni matrice ambientale

Ciò premesso, a presidio dell'Attività Sensibile identificata la Società:

- garantisce il rispetto dei principali adempimenti stabiliti a livello di Gruppo in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti (soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali, quali toner e materiale elettronico e informatico);
- si assicura che la raccolta e la classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali venga effettuata in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti, e che il personale dipendente sia adeguatamente informato in merito alla differenziazione e raccolta di rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
- si assicura che le attività di recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti sia affidata esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure di Gruppo relative alla selezione dei fornitori di servizi nonché che i contratti con tali imprese devono prevedere l'impegno delle stesse a non porre in essere condotte tali da integrare i reati contemplati nel Decreto.

rb fiduciaria

## 12.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- consultarsi periodicamente o quando necessario con il RSPP.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le figure preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

Sarà cura del Datore di Lavoro Delegato informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, si coordina con l'OdV di Allianz Bank e può avvalersi di tutte le risorse competenti in materia di salute e sicurezza (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

rb fiduciaria

**PARTE SPECIALE 6 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

### 13.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 6

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Personale e dagli Organi Sociali di RB Fiduciaria, nonché dagli *Outsourcer*, dai Consulenti e dai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare i principi procedurali che il Personale, gli Organi Sociali, gli *Outsourcer*, i Consulenti e i Partner sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza le linee guida per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica previste.

### 13.2 LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata. Si indicano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24 ter:

- "*associazione per delinquere*" di cui all'art 416 c.p.;
- "*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*" di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- "*associazione di tipo mafioso anche straniera*" di cui all'art. 416 bis c.p.;
- "*scambio elettorale politico-mafioso*" di cui all'art. 416 ter c.p.;
- "*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*" di cui all'art. 630 c.p.;
- "*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine" di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p..

Da un'analisi preliminare concernente le attività svolte dalla Società è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli articoli 416 comma 6 c.p., 416 bis, 416 ter c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dell'unica fattispecie di cui all'art. 24 ter del D.Lgs 231/2001 ritenuta *prima facie* rilevante per la Società.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

## rb fiduciaria

- stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

## rb fiduciaria

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231, al momento la giurisprudenza pare escludere, sia pure ai fini dell'individuazione del profitto confiscabile, che agli stessi si possa dare rilevanza nella prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo, in base al rilievo che in tal modo l'art.416 c.p. si trasformerebbe in una disposizione "aperta", in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs.n.231/2001 (Cass. pen. sez.VI, n.3635/13). Ad oggi non risultano sentenze successive di segno diverso.

## 13.3 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Con riferimento alla categoria dei reati ex art. 24 ter del Decreto, le principali Attività Sensibili che RB Fiduciaria ha individuato al proprio interno e rispetto alle quali esiste il rischio – quanto meno a livello potenziale – di commissione dei delitti qui considerati sono le seguenti:

- **Selezione del personale**: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi all'impiego in azienda di personale con pendenze penali
- **Selezione delle controparti contrattuali**: con particolare riferimento ai Fornitori e ai Consulenti: tale attività è rilevante in considerazione del fatto che l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione di reati associativi

## 13.4 REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Personale e gli Organi Sociali di RB Fiduciaria (nonché i Partner, gli Outsourcer ed i Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

1. le procedure aziendali per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
2. la normativa italiana in materia, nonché quella straniera richiamata nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei soggetti sopra individuati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 *ter* del Decreto).
- 

Nell'ambito delle attività sensibili è fatto divieto in particolare di:

- a) procedere all'assunzione di personale in azienda senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità;
- b) instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a) il processo di selezione del personale aziendale è regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b) il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli, tra chi richiede il coinvolgimento di tali controparti e chi verifica il possesso in capo alle stesse dei requisiti richiesti a livello aziendale;
- c) la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

rb fiduciaria

## 13.5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento a ciascuna Attività Sensibile:

### **A) Selezione del personale**

RB Fiduciaria dispone solo di risorse in regime di distacco da Allianz Bank. Nel caso in cui la Società dovesse decidere in futuro di ampliare la propria forza lavoro, la medesima dovrà assicurare che l'assunzione del proprio personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto sia fondata sui seguenti parametri:

- (i) professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- (ii) uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
- (iii) affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

In ogni caso, la Società assicura, anche per mezzo di apposite clausole contrattuali inserite nei relativi contratti di servizi, che la selezione di dipendenti che possano essere impiegati in regime di distacco in RB Fiduciaria venga effettuata da parte di Allianz Bank nel rispetto dei parametri sopraesposti o di parametri equivalenti.

### **B) Selezione delle controparti contrattuali**

I Fornitori e Consulenti della Società sono selezionati per conto della stessa da Allianz Bank. Alla luce di ciò la Società inserisce nei contratti di servizi con Allianz Bank apposite clausole con cui quest'ultima si impegna al rispetto di idonee modalità di selezione e verifica dell'attendibilità dei Fornitori e dei Consulenti.

I contratti sono redatti a cura della Funzione Legale e verificato nelle parti economiche e operative in concomitanza con la Funzione interna richiedente / interessata. I contratti sono poi firmati dai soggetti con i poteri di spesa definiti.

## 13.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza, effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale commessi nell'interesse od a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza di RB Fiduciaria dovrà, inoltre, cooperare con l'Organismo di Vigilanza di Allianz Bank, Capogruppo del settore bancario, allorché quest'ultimo dia impulso e coordini in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo.

rb fiduciaria

**PARTE SPECIALE 7 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO  
DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE**

#### 14.1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 7

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dal Personale e dagli Organi Sociali di RB Fiduciaria, nonché dagli *Outsourcer*, dai Consulenti e dai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare i principi procedurali che il Personale, gli Organi Sociali, gli *Outsourcer*, i Consulenti e i Partner sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza le linee guida per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica previste.

## **14.2 LE FATTISPECIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO) E DELITTI IN MATERIE DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001, nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

### **14.2.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24 *bis*.

- **Falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti – ossia i delitti previsti dagli artt. 476 ss. c.p., tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati – sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D.Lgs 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

## rb fiduciaria

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto "*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*".

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il c.d. domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

La norma prevede due condotte distinte, l'"accesso" al sistema, ed il "mantenimento" nel sistema: l'accesso dev'essere abusivo e deve riguardare un sistema protetto da misure di sicurezza (nel concetto di misure di sicurezza è ricompresa una semplice password); il mantenimento nel sistema integra la fattispecie quando è effettuato contro la volontà del titolare del sistema.

Il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto agente, benché abilitato all'accesso, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, onde delimitarne oggettivamente l'accesso, o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito (Cass. Sez. Un. n.4694/2011).

Non rilevano, quindi, le finalità che soggettivamente hanno indotto l'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo impartite per disciplinare le modalità di accesso agli strumenti informatici. Tali disposizioni, come precisato dalla giurisprudenza, possono consistere in disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro.

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di terzi (es. imprese concorrenti, etc.) o in uso ad altri dipendenti.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto, "*al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole*

## rb fiduciaria

*chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo".*

Il Legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo ad un sistema informatico. Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Il delitto può risultare integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)**

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *"allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici"*.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

E' necessario la sussistenza dello scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del suo funzionamento.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa

## rb fiduciaria

tali comunicazioni (primo comma). Il reato è inoltre integrato nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico (secondo comma).

La norma, al primo comma, tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Nell'ipotesi del secondo comma, non è necessario che le comunicazioni siano state intercettate in modo fraudolento, in quanto la norma persegue il fine di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cd. "chiuse", destinate a rimanere segrete.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)**

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "*fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi*".

La condotta vietata dall'art. 617 *quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire condotte di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)**

## rb fiduciaria

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*".

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto "*commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità*".

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Questo reato si realizza quando un soggetto "*mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*".

Quando l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto in esame e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

## rb fiduciaria

Questo reato si configura quando *"il fatto di cui all'art. 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento"*.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 *ter*), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

### 14.2.2 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *novies*.

- **Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3. legge sul diritto d'autore)**

In relazione alle varie fattispecie delittuose di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, costituiscono presupposto di una responsabilità dell'ente esclusivamente le seguenti condotte:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto è l'onore e la reputazione dell'autore.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi possano essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

## rb fiduciaria

- **Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis legge sul diritto d'autore)**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, ai sensi del primo comma, il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Per ciò che concerne le banche dati, il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati, o, ancora, venda o conceda in locazione una banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla legge sul diritto d'autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato si richiede lo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo anche non prettamente economico (fine di profitto).

- **Duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171 ter legge sul diritto d'autore)**

La disposizione in esame tutela una serie numerosa di opere dell'ingegno nei confronti di condotte abusive variamente descritte: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il fine di lucro.

## rb fiduciaria

- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi (art. 171 *septies* legge sul diritto d'autore)**

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 *bis* ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

- **Produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 *octies* legge sul diritto d'autore)**

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo definisce inoltre ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

### **14.3. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Con riferimento alla categoria dei reati ex art. 24 *bis* e 25 *novies* del Decreto, le principali Attività Sensibili che RB Fiduciaria ha individuato al proprio interno e rispetto alle quali esiste il rischio – quanto meno a livello potenziale – di commissione dei delitti qui considerati sono le seguenti:

#### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

- **Gestione e utilizzo del sistema informatico e della rete aziendale**: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi all'utilizzo e gestione delle reti aziendali, della posta elettronica e di internet quale possibile veicolo per la commissione di un delitto informatico;

#### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

- **Utilizzo degli applicativi informatici aziendali (software) e delle banche dati**: tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi al potenziale utilizzo senza licenza - e quindi illegittimamente - di *software* o altri applicativi informatici coperti da altrui diritto d'autore.

## 14.4 REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Personale e gli Organi Sociali di RB Fiduciaria (nonché i Partner, gli Outsourcer ed i Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le procedure aziendali e di Gruppo per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- 2) normativa italiana in materia, nonché quella straniera richiamata nella presente Parte Speciale.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 *bis* e 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a) divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- b) utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- c) utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Società:

- a) si assicura che sia fornita ai Destinatari un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
- b) regola, anche attraverso il recepimento delle policy già adottate in materia dalle altre società del Gruppo, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c) si assicura che siano predisposti, per quanto possibile e nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- d) si assicura che siano predisposte e mantenute in essere adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

rb fiduciaria

## 14.5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento a ciascuna Attività Sensibile:

### **Gestione e utilizzo del sistema informatico e della rete aziendale**

Ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate loro;
- installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le *password*, decifrare i *file* criptati, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;

# rb fiduciaria

- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di *business*;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

## La Società a sua volta:

- si assicura che i Destinatari siano adeguatamente informati circa l'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- si assicura che i Destinatari siano informati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- si assicura che i destinatari siano informati della necessità di spegnere (*log off*) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- si assicura che i sistemi informatici stessi siano impostati in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- si assicura che sia fornito un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
- si assicura, per quanto possibile, che ogni sistema informatico aziendale sia protetto al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- si assicura che ogni sistema informatico sia fornito di adeguato *software firewall* e *antivirus* e che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- si assicura che sia limitato l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "*virus*") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *router* dotati di antenna *WiFi*), si assicura che gli stessi siano adeguatamente protetti attraverso l'impostazione di una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla

## rb fiduciaria

Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *router* della stessa e compiere illeciti ascrivibili al personale della Società;

- si assicura che sia limitato l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, attraverso l'adozione di sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari (ad esempio, oltre allo *username* ed alla *password*, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "*token*" - una chiavetta – in grado di generare *password* casuali necessarie per l'accesso);
- si assicura che l'accesso ai dati ed alle applicazioni aziendali sia limitato al solo il personale autorizzato. Tali permessi sono assegnati in accordo ad una procedura formalizzata e sono verificati periodicamente tramite sistemi automatici e con il coinvolgimento dei responsabili degli utenti;
- ha definito delle regole di assegnazione e composizione delle credenziali necessarie per l'accesso ai sistemi informativi aziendali.

Si precisa che, con particolare riferimento agli *outsourcer* rilevanti, la Società, in ambito di servizi ICT, ha esternalizzato in modalità *full outsourcing* il sistema informativo, all'interno del quale sono definiti i livelli di servizio e le misure di sicurezza informatica necessarie per la tutela dei dati e le componenti critiche di quest'ultimo.

### **Utilizzo degli applicativi informatici aziendali (software) e delle banche dati**

La Società pone in essere i seguenti adempimenti:

- recepisce le *policy* di Gruppo che vietano l'installazione e l'utilizzo di *software* e banche dati non approvati, non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa o per i quali non si possiede la necessaria licenza d'uso;
- si assicura che siano predisposte e mantenute adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali;
- si assicura che sia rispettata la corrispondenza tra *software* in uso e numero di licenze d'uso ottenute.

## **14.6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza, effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale commessi nell'interesse od a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza di RB Fiduciaria dovrà, inoltre, cooperare con l'Organismo di Vigilanza di Allianz Bank, Capogruppo del settore bancario, allorché quest'ultimo dia impulso e coordini in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo.

rb fiduciaria

**PARTE SPECIALE 8 – DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI PROVENIENTI  
DA PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

## 15.1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE 8

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dal Personale e dagli Organi Sociali di RB Fiduciaria, nonché dagli *Outsourcer*, dai Consulenti e dai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare i principi procedurali che il Personale, gli Organi Sociali, gli *Outsourcer*, i Consulenti e i Partner sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza le linee guida per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica previste.

## 15.2 LA FATTISPECIE DI REATO

Il delitto di “*impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, previsto dall’art. 22, co. 12 bis, D. Lgs. 286 del 1998, è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto 231, all’articolo l’art. 25-*duodecies*, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Sono inoltre trattati per analogia di presidi, nella presente Parte Speciale, i delitti contro “la personalità individuale”, con specifico riferimento a quanto previsto dall’art. 603-bis del codice penale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, a decorrere dal 4 novembre 2016.

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione di tali delitti, in quanto ritenuto rilevante in relazione all’attività produttiva svolta dalla Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

### 15.2.1 Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001)

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’articolo 603-*bis*, c.p.

### 15.2.2 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* del D.Lgs. 231/2001)

Sebbene i reati della specie di cui all’art. 25-*quinqüies* siano stati esclusi dalla trattazione del presente Modello, in quanto ritenuti non applicabili, se non in via remota, si richiamano limitatamente al cd. Reato di “Caporalato”, di cui all’art. 603-bis del c.p..

Tale reato si configura quando chiunque:

## rb fiduciaria

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

## 15.3 ATTIVITA' SENSIBILI

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che RB Fiduciaria ha individuato al proprio interno, in relazione ai reati di cui al presente capitolo e rispetto alle quali esiste il rischio – quanto meno a livello potenziale – di commissione dei reati:

- A. Assunzione del personale dipendente comunitario e/o extracomunitario:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi – nell'ottica della possibile commissione dei delitti in oggetto – all'impiego in azienda di personale dipendente comunitario e/o extracomunitario senza regolare permesso di soggiorno.
- B. Affidamento di servizi in appalto:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi connessi all'impiego da parte di appaltatori (o subappaltatori) della Compagnia per l'esercizio dei servizi svolti in favore di quest'ultima, di personale dipendente comunitario e/o cittadini extracomunitari privi del regolare permesso di soggiorno.

In particolare, con riferimento alle Attività Sensibili in esame si applicano:

- la richiesta e la verifica del permesso di soggiorno;
- il monitoraggio e il rinnovo del permesso di soggiorno;
- la verifica dei limiti di età;
- la verifica delle condizioni di lavoro;
- la verifica della regolarità contributiva;
- il rispetto delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro applicabili.

## 15.4 REGOLE GENERALI

Nell'espletamento di tutte le Attività Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, il Personale e gli Organi Sociali di RB Fiduciaria (nonché i Partner, gli Outsourcer ed i Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

1. il corpo procedurale aziendale in tema di selezione e assunzione del personale;
2. la normativa applicabile in materia.

Ai destinatari sopra individuati è fatto in particolare divieto di:

- h) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate *dall'art. 25-quinquies*, limitatamente a quanto disposto dall'art. 603-bis del c.p e dall'art. 25-duodecies del Decreto;
- i) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato qui considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

A tal fine la Società:

- a) considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b) vieta l'impiego di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e si assicura che non siano conferiti incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano.
- c) si attiene alle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
- d) assicura la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

## 15.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 5, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti con riferimento a ciascuna Attività Sensibile:

### **Assunzione del personale**

RB Fiduciaria dispone solo di risorse in regime di distacco da Allianz Bank, per cui al momento non è dotata di personale dipendente. Nel caso in cui la Società dovesse decidere in futuro di avvalersi di propria forza lavoro, la medesima dovrà assicurare l'attuazione di modalità di assunzione del proprio personale dipendente e di collaboratori a progetto atte ad assicurare la verifica del possesso di un permesso di soggiorno regolare per tutta la durata del rapporto, con riferimento ai cittadini provenienti da Paesi terzi, nonché a garantire l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

In ogni caso la Società assicura, con apposite clausole contrattuali, che la selezione di dipendenti, comunitari o provenienti da Paesi terzi che possano essere impiegati in regime di distacco in RB Fiduciaria, venga effettuata da parte di Allianz Bank nel rispetto dei presidi sopraesposti o di presidi equivalenti.

### **Affidamento di attività in appalto**

In relazione all'Attività Sensibile in esame la Società si assicura, anche attraverso specifiche clausole inserite nei contratti di servizi con le altre società del Gruppo, che nei contratti di appalto conclusi da queste per conto della Società non siano impiegati cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare, ovvero vengano applicate ai dipendenti le vigenti normative in materia giuslavoristica e le condizioni contrattuali previste dai CCNL in vigore.

A tal fine la Società si assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- l'impegno da parte dell'appaltatore ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- l'obbligo da parte dell'appaltatore, altresì, di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni;

## rb fiduciaria

- l'obbligo da parte dell'appaltatore, inoltre, di continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto previsti dal contratto e a comunicare con un congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti (ad esempio, ogni tre mesi) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
- la facoltà da parte del committente di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
- l'obbligo dell'appaltatore a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231;
- l'impegno da parte della Società a regolare tutti i rapporti con i propri appaltatori ed eventuali subappaltatori mediante accordi contrattuali che prevedano il rispetto dei principi della presente Parte Speciale;
- l'impegno da parte della Società, in particolare, a prevedere che i rapporti con i fornitori di servizi avvengano a prezzi che riflettano le condizioni di mercato e che sia prevista la possibilità di verificare attraverso controlli, anche in loco, il rispetto delle condizioni di cui ai contratti che regolano i rapporti sopracitati;
- la facoltà da parte della Compagnia di richiedere in ogni momento tutta la documentazione utile a verificare l'origine, le condizioni e il trattamento della forza lavoro;
- la facoltà da parte della Compagnia, qualora siano in qualsiasi modo accertate eventuali violazioni delle disposizioni sull'intermediazione e sullo sfruttamento del lavoro, di risolvere il contratto con l'Appaltatore.

## **15.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza, effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale commessi nell'interesse od a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale;
- monitorare l'adeguatezza e il rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza di RB Fiduciaria dovrà, inoltre, cooperare con l'Organismo di Vigilanza di Allianz Bank, Capogruppo del settore bancario, allorché quest'ultimo dia impulso e coordini in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo.